

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
CONCERNENTE PROVVEDIMENTI STRA-
ORDINARI PER LA CALABRIA

GIOVEDÌ 21 LUGLIO 1955

(14^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegno di legge:

« Provvedimenti straordinari per la Calabria »
(947) (Seguito della discussione e appro-
vazione):

PRESIDENTE	Pag. 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 170, 173, 174, 179
AGOSTINO	156, 157, 162, 166, 173, 178
AMIGONI	162, 165, 169, 170
BARBARO	156, 169, 175
CARON, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	167, 170
DE LUCA	161, 166, 178
DI ROCCO	157
MERLIN Angelina	178
ROMANO	163, 172, 173
SPASARI	173, 179
SPEZZANO	156, 158, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 174
VACCARO	158, 159, 160, 173

Su una recente alluvione in Calabria:

PRESIDENTE	155
----------------------	-----

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Agostino, Amigoni, Artiaco, Barbaro, Bolognesi, Calauti, De Luca Luca, Di Rocco, Gerini, Mancinelli, Merlin Angelina, Palermo, Romano Domenico, Salomone, Spagnolli, Spasari, Spezzano e Vaccaro.

Intervengono il Ministro per l'agricoltura e le foreste Colombo e i Sottosegretari di Stato per l'agricoltura e le foreste Capua e per i lavori pubblici Caron.

VACCARO. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Su una recente alluvione in Calabria.

PRESIDENTE. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella scorsa seduta della Commissione è stato rivolto un invito alla Presidenza al fine di far pervenire un telegramma al Prefetto di Catanzaro ed a quello di Cosenza per esprimere la nostra solidarietà nel dolore con quegli abitanti per le sciagure che si sono verificate in seguito al maltempo.

I telegrammi sono stati fatti; il Prefetto di Catanzaro ha risposto di aver fatto pervenire immediatamente la nostra espressione di solidarietà alle popolazioni colpite dal nubifragio, mentre dal Prefetto di Cosenza per il momento non ci è ancora giunta alcuna risposta.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti straordinari per la Calabria » (947).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti straordinari per la Calabria ».

COMM. SPEC. PROVVEDIMENTI CALABRIA

14ª SEDUTA (21 luglio 1955)

Come i colleghi ricorderanno, fu lasciato in sospenso a suo tempo l'esame dell'ultimo comma dell'articolo 1. Mi sembra che sia giunto il momento di pervenire alla conclusione della nostra discussione su questo punto e di procedere altresì alla sua votazione.

SPEZZANO. Dovendo esaminare questa mattina l'articolo 1 e dovendo esaminare tutte le altre norme che sono rimaste in sospenso, chiedo se il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha comunicato quei determinati dati senza i quali non possiamo discutere o dobbiamo discutere senza conoscere di fatto il problema relativo all'articolo 1 e quello particolare del suo ultimo comma.

PRESIDENTE. Mi permetta, senatore Spezzano, ma l'ultimo comma dell'articolo 1 era subordinato solo ai dati che ci avrebbe comunicato la Commissione tecnica, dati che abbiamo avuto. Le notizie richieste al Ministero dell'agricoltura riguardano l'articolo 11; quando arriveremo all'articolo 11 vedremo di approfondire la questione.

Per il momento dobbiamo fermare la nostra attenzione sull'ultimo comma dell'articolo 1 sul quale si è già ampiamente, anzi amplissimamente discusso. Ricordo che la discussione su tale comma si concluse nella quinta seduta della nostra Commissione. Tra parentesi, siamo oggi alla quattordicesima seduta e speriamo che sia l'ultima. Ricordo come allora si ebbero in proposito l'intervento del senatore Sturzo, i chiarimenti del ministro Campilli, e via dicendo. Poi si disse che era meglio attendere la comunicazione dello studio di quella nota Commissione tecnica che fu nominata nel novembre del 1953 e che aveva come suo compito circoscritto quello relativo alle opere attinenti alla difesa del suolo calabrese. Naturalmente quella Commissione non si è occupata di quella che è la materia contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 1.

Rileggo ancora una volta il comma anzidetto:

« Il piano potrà, inoltre, contemplare la costruzione di edifici di uso pubblico distrutti dal terremoto del 1908, tuttora necessari a soddisfare esigenze fondamentali della vita civile

delle popolazioni; la esecuzione di opere necessarie per migliorare linee ferroviarie interne della rete statale, nonché interventi creditizi — attraverso gli appositi istituti a ciò abilitati — allo scopo di promuovere ed incoraggiare lo sviluppo agricolo e la valorizzazione dei prodotti della Regione ».

SPEZZANO. Io ho proposto un primo emendamento di fondo che è relativo alla soppressione; dopo che io ho proposto l'emendamento soppressivo, vi è stato un emendamento del senatore Sturzo soppressivo anche esso, che salvava però...

PRESIDENTE. Il senatore Sturzo non ha proposto alcun emendamento, ma nel suo intervento ha fatto solo una dichiarazione. Mi ricordo di questa con precisione: egli ha detto che era perplesso relativamente alla questione delle ferrovie. Ha detto anche, e ciò non è raccolto nel resoconto stenografico, che egli semmai propendeva per quel che riguardava le chiese.

Ora mi pare che siamo arrivati alla conclusione su questo ultimo comma dell'articolo 1.

BARBARO. Vi sarebbe ancora da discutere la questione delle concessioni idroelettriche!

PRESIDENTE. Questo punto sarà discusso quando verrà il rappresentante del Ministero dei lavori pubblici. Non dimentico nulla: riconoscete almeno la mia diligenza. Tutti gli emendamenti saranno esaminati e votati.

AGOSTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare che le conclusioni della Commissione Visentini suffraghino l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 1. Nelle conclusioni di questa relazione è detto che la somma delle esigenze va valutata in 300 miliardi; comprendendo le disponibilità attuali della Cassa per il Mezzogiorno ed altri stanziamenti relativi al Ministero dei lavori pubblici si arriva ad una somma di 93 miliardi per cui è stata proposta una integrazione di circa 210 miliardi.

Ora è da rilevare che benchè non si conosca tutta la relazione, ma solo le conclusioni, in queste vi è qualche cosa che suffragga la nostra

tesi. È detto infatti in questa relazione: « Tale somma, da stanziare in un periodo non superiore ai dodici anni, dovrà essere integralmente attribuita al piano di opere straordinarie che qui si propone. Esso, infatti, se regolarmente e coordinatamente attuato, permetterà di consolidare in Calabria una situazione fisica ed economica tale che successivamente possa essere mantenuta e sviluppata con interventi di carattere e di misura normale ».

Quindi la relazione della Commissione tecnica, costituita da elementi tecnici e non politici, con tutti i dati tecnici nelle proprie mani, dopo aver visitato tutta o quasi tutta la Calabria, ha affermato che questi 200 miliardi integrativi sono appena sufficienti alla attuazione delle opere straordinarie; di guisa che se successivamente il Governo ha creduto di includere sia pure facoltativamente...

PRESIDENTE. Il ministro Campilli ha spiegato il motivo per cui era stata fatta l'aggiunta!

AGOSTINO. Se successivamente, dicevo, il Governo ha creduto di includere sia pure facoltativamente altro oggetto, il Governo è andato contro il parere di quella Commissione.

Si potrebbe dire che queste somme possono eventualmente impiegarsi per i fini di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 subordinatamente al soddisfacimento delle esigenze previste dai commi precedenti. Questo « subordinatamente » sarebbe estremamente pericoloso per la Calabria, perchè è ben chiaro che i 204 miliardi non sono sufficienti per le opere straordinarie. Se noi diciamo che le opere di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 possono compiersi eventualmente, oggi o domani che si prospetterà la necessità urgente di eseguire quei lavori, il Governo potrà rispondere: vi è una legge per la Calabria dove, ai sensi dell'articolo 1, è previsto l'impiego di quelle somme, per questi fini.

Per tali motivi, da calabrese, dico a tutti i colleghi calabresi, di qualunque settore: facciamo in modo che, secondo la relazione Visentini, questi 200 miliardi vengano spesi per le opere straordinarie e non includiamo altri oggetti, perchè, anche ad includerli subordinatamente, non facciamo che danneggiare la Ca-

labria e rendere più lontana l'esecuzione di quelle opere che ci stanno a cuore. Certo vogliamo che le opere ferroviarie si facciano, ma non subordinatamente agli oggetti previsti dai primi commi dell'articolo 1 di questo disegno di legge.

Ecco perchè io penso che sia razionalissimo il nostro emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 1.

DI ROCCO. Io sono arrivato tardi in questa Commissione e non ho assistito alle discussioni che questo comma dell'articolo 1 certamente avrà dovuto suscitare. Dirò poche parole, sperando di non fare con i colleghi la figura di chi porta vasi a Samo; sarò comunque brevissimo.

Sono del principio che un determinato problema si deve risolvere integralmente e in modo definitivo senza metterlo in pericolo con l'aggiunta di altre opere che potrebbero compromettere la soluzione del problema fondamentale.

Io conosco la Calabria attraverso la letteratura economica e quella, chiamiamola così, geografica; mi pare che proprio il problema più grave della regione, attraverso tutto quello che si legge e in parte attraverso quello che si vede viaggiando verso la Sicilia, sia il dissesto idrogeologico. Quei fiumi non sistemati sono causa di danni gravissimi per la Calabria, ed è talmente grave questo stato di cose che sono d'accordo con coloro che manifestano dubbi sulla sufficienza dei 200 miliardi a risolvere il problema.

Perciò sono dell'avviso di limitare l'oggetto della legge alle opere indicate nei primi commi dell'articolo 1 sopprimendo l'ultimo comma.

Non so se i colleghi calabresi siano tutti d'accordo con me, ma mi pare che attraverso la esperienza che abbiamo acquisito, possiamo affermare che le somme stanziare per grandi lavori, lungo la strada si dimostrano sempre o insufficienti o appena appena sufficienti.

Pertanto ripeto: con questa legge risolviamo il problema fondamentale che è alla radice dei maggiori guai della Calabria, senza però omettere di invitare il Governo, anche con un ordine del giorno, a fornire i fondi per le altre necessità.

VACCARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rifaccio a quanto ebbi a dire nella discussione generale sull'articolo 1, quando cioè mi espressi in senso favorevole all'approvazione integrale dell'articolo 1 così come è stato proposto dal Governo.

Questa per noi è una legge speciale che in definitiva stabilisce e mette in luce con l'articolo 1 tutti i bisogni che la nostra terra ha per mettersi in linea con tutte le altre regioni d'Italia, cosicché non vedo la opportunità di modificare quello che è stato stabilito dal Governo in questo articolo.

Difatti la interpretazione autentica dell'articolo 1 è data da quanto ha dichiarato l'onorevole Scelba, quando ebbe ad illustrare la portata di questo disegno di legge, appena approvato dal Governo.

Per quanto si riferisce all'articolo 1 egli ebbe a dire che questa legge non si propone soltanto di difendere i boschi esistenti, di formarne di nuovi e di sistemare i bacini montani, perchè una parte non trascurabile dei fondi deve tendere a sostenere le iniziative degli agricoltori ed a creare aziende agricole pastorali più efficienti, più produttive, per migliorare la vita delle popolazioni montane.

E quindi egli è venuto ad affermare che con l'articolo 1 si ponevano in evidenza tutti i problemi esistenti e che debbono essere risolti nella nostra Calabria. Egli faceva un quadro, con l'articolo 1, di tutte le opere che si debbono fare, o si dovrebbero fare in Calabria.

Ora perchè noi vogliamo limitare la possibilità di questo programma? Questo è un punto che non capisco.

Ed allora io, signor Presidente, per non importunare la Commissione e perchè ho già ampiamente parlato su questo argomento, dovendo rapidamente arrivare all'approvazione di questo disegno di legge, che non per colpa mia, onorevole Presidente, ma per colpa un po' di tutti...

PRESIDENTE. Per colpa di nessuno!

VACCARO. ... insisto perchè l'articolo 1 sia approvato integralmente senza alcuna modificazione. Avrei però gradito che il ministro Campilli fosse stato presente, per udire il suo pensiero.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 1 proposto dai senatori Spezzano ed altri.

(È approvato).

A questo proposito presento il seguente ordine del giorno: « La Commissione speciale per la Calabria, considerato che il disegno di legge in esame ha la finalità limitata alla difesa del suolo, esorta il Governo a provvedere prontamente con mezzi adeguati a tutte le altre esigenze della vita civile della popolazione calabrese ».

SPEZZANO. Noi approviamo senz'altro l'ordine del giorno. Vorremmo semplicemente, per motivi di forma, che il verbo « esorta », fosse modificato e che si dicesse invece « invita » o « impegna ».

PRESIDENTE. Io userei, se non vi è nulla in contrario, la parola « invita ».

L'ordine del giorno sarà posto in votazione alla fine della discussione dei singoli articoli.

VACCARO. Trovo inutile votare questo ordine del giorno quando si è soppresso l'ultimo comma dell'articolo 1, anche perchè noi in questa legge potremmo inserire tutte le opere che giudichiamo necessarie. Chi ce lo vieta?

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame di un altro articolo che era rimasto in sospeso, vale a dire l'articolo 6. Ne do lettura:

Art. 6.

Per fare fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 204 miliardi da erogare in base ai programmi annuali di cui al successivo articolo 7.

Ai fini dei pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni da assumere in applicazione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma precedente, sarà stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma di lire 10 miliardi nell'esercizio 1955-56; di lire 12 miliardi nell'esercizio 1956-57; di lire 16 miliardi nell'esercizio 1957-58; di lire 18 miliardi in ciascuno degli esercizi 1958-59 e 1959-60; di lire

20 miliardi nell'esercizio 1960-61; di lire 19 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1965-66; di lire 15 miliardi nell'esercizio 1966-67.

Il Ministero del tesoro provvederà a versare dette somme in rate trimestrali posticipate alla Cassa per il Mezzogiorno.

Con legge da emanarsi sei mesi prima della scadenza del termine per la cessazione della Cassa, quale risulta ai sensi delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, e 25 luglio 1952, n. 949, ovvero, in caso di anticipato scioglimento, entro tre mesi dalla data dello scioglimento stesso, si provvederà a determinare l'organo a cui spetti di curare la prosecuzione dei programmi.

Per l'applicazione della presente legge, la Cassa terrà gestione separata.

Questo articolo 6 dovrà diventare poi articolo 14-bis, poichè esso è stato introdotto nel mezzo della legge, mentre dal punto di vista formale, nel coordinamento delle disposizioni, dovrà prendere quello che è il suo giusto posto.

Relativamente a questo articolo 6 avrei preparato qualche emendamento, come pure due ordini del giorno. Poichè peraltro il mio emendamento riguarda l'ultimo comma, esamineremo l'articolo comma per comma.

Cominciamo pertanto con l'esaminare il primo comma. Questi 204 miliardi, come abbiamo già stabilito nell'articolo 1-bis, sono in aggiunta agli stanziamenti già previsti dalla Cassa per il Mezzogiorno in 80 miliardi e 600 milioni e allo stanziamento di 12 miliardi della legge sui fiumi. Quindi, in cifra globale, noi veniamo a raggiungere per la difesa del suolo quasi 300 miliardi. Sicchè, pur convinti che questi 204 miliardi, accanto anche agli altri miliardi della Cassa per il Mezzogiorno e della legge sui fiumi, non siano sufficienti per tutte le opere che sono previste dall'articolo 1, io credo che oggi sia nostro dovere di accettare, specialmente dopo le dichiarazioni drastiche che ha fatto il Governo, questa somma; salvo a dire, in un ordine del giorno, che, se nel corso dell'applicazione della presente legge lo stanziamento non risultasse sufficiente, si farà fronte alle maggiori spese con l'addizionale di cui all'articolo 15.

Io ho parlato con l'onorevole ministro Campilli ed egli si è impegnato di fare una dichia-

razione scritta di quella che è la cifra stanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Un altro ordine del giorno inoltre io proporrei, del seguente tenore: « I fondi destinati alla Calabria dalla Cassa per il Mezzogiorno non potranno essere stornati neanche temporaneamente per far fronte alle esigenze sia pure provvisorie di altre regioni ».

Quindi questo articolo 6, che fissa la somma di 204 miliardi, dovrà avere il sostegno anche di questa espressione, che credo sarà unanime, della Commissione, al fine di garantire la Calabria che, se non basteranno quegli stanziamenti ve ne dovranno essere altri, perchè la finalità di difendere dalle alluvioni il suolo calabrese dovrà essere pienamente raggiunta.

Dopo di che apro la discussione sul primo comma dell'articolo 6.

VACCARO. Io chiedo la soppressione delle parole con le quali si stabilisce la somma di 204 miliardi, chiedo cioè la soppressione del primo comma, perchè non possiamo mettere una limitazione di somme in questa legge. Poichè è stato stabilito che essa sarà finanziata con la addizionale del 5 per cento su tutti i tributi, contributi, ecc., io chiedo e desidero che il gettito della addizionale venga per intero assegnato a questa legge per le opere che si debbono fare, perchè non vi è motivo di avere un finanziamento inferiore a quello che sarà il gettito della addizionale.

PRESIDENTE. Debbo dare un chiarimento al senatore Vaccaro. Apprezzo la generosità della sua proposta ...

VACCARO. La generosità non è mia, è del popolo italiano che contribuisce con l'addizionale del 5 per cento a favore della Calabria. L'intero ricavato del gettito di questa sopra-tassa deve andare a favore della Calabria e non si deve disperdere, a mio avviso, nemmeno una lira.

PRESIDENTE. Credo che la discussione su questo articolo sarà rapida perchè noi abbiamo le dichiarazioni del Governo, dichiarazioni tassative, e il senatore Vaccaro non se ne può essere dimenticato. Il Governo ha dichiarato che non può dare più di 204 miliardi che, ag-

COMM. SPEC. PROVVEDIMENTI CALABRIA

14ª SEDUTA (21 luglio 1955)

giunti agli altri 80 miliardi della Cassa per il Mezzogiorno e ai 12 miliardi della legge sui fiumi, assommano a un totale di circa 300 miliardi.

Ora abbiamo la possibilità di spendere 300 miliardi e, per amore del di più, noi non dobbiamo mettere in pericolo la rapidità della approvazione della legge. Perché il Governo ha già dichiarato esplicitamente che, qualora si modificasse lo stanziamento, esso chiederebbe la rimessione del disegno di legge all'Assemblea.

VACCARO. Non dobbiamo avere questa preoccupazione. Ella, troppo spesso ci agita questo spauracchio, che per me non è tale. Anche in Aula, quando si vuole, le leggi si discutono rapidamente. Si ricordi quelle per la alluvione del Polesine.

PRESIDENTE. Se lei avesse veramente la sensazione delle conseguenze della rimessione in Aula di questo disegno di legge, sarebbe molto più cauto, in quanto la discussione in Aula di questo progetto verrebbe a prolungare la discussione stessa per lo meno per otto mesi.

Bisogna considerare l'articolo 15 che riguarda la copertura. Questa è una norma elementare di diritto finanziario. Non c'è l'imposta di scopo. Le imposte vanno tutte nel complesso delle entrate dello Stato e vengono da esso disposte secondo le esigenze, tanto è vero che nell'articolo 15 si dice: « Per la copertura dell'onere previsto dalla presente legge è istituita una addizionale nella misura di centesimi 5 per ogni lira di imposte ordinarie, sovrimposte e contributi erariali, comunali e provinciali — al netto degli aggi esattoriali e della addizionale E.C.A. — riscuotibili per ruoli esattoriali negli esercizi dal 1955-56 al 1966-67.

« Il provento derivante dall'addizionale prevista nel presente articolo è riservato all'Era-rio e sarà versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata ».

È inutile nascondersi dietro un dito. Il Governo ha consentito a dare 204 miliardi in quanto ha bisogno di disponibilità per altri impegni inderogabili. (*Interruzione del senatore Barbaro*). Noi qui dobbiamo essere rea-

listi, dobbiamo avere la reale visione della situazione; non possiamo con delle proposte avventate mettere in pericolo quello che è l'esame della legge.

SPEZZANO. Vorrei che l'onorevole Presidente mi desse atto che questa mattina ha dimenticato, discutendo l'articolo 6, di leggere il mio emendamento presentato a tempo opportuno. Io debbo ritenere che il Presidente non sia incorso in una dimenticanza, ma in un errore di valutazione, perchè ritengo che egli abbia pensato che, avendolo presentato prima ed avendolo discusso, sarebbe stata superflua una nuova discussione oggi. Sta di fatto però che vi è un emendamento il quale ripete parola per parola la richiesta che oggi è stata fatta qui dal collega senatore Vaccaro. È superfluo che noi diciamo che insistiamo sul nostro emendamento e siamo lieti di vedere aderire al nostro emendamento anche i colleghi dell'altra parte.

Ora, le obiezioni che ha fatto il Presidente Salomone sono quant'altro mai efficaci e sono realistiche; tuttavia noi al nostro emendamento non possiamo rinunciare. Sia ben chiaro però che noi per questo emendamento non faremo assolutamente la questione di portare, nel caso che la maggioranza della Commissione intendesse di non doverlo accettare, la discussione in Aula.

Ciò premesso, ritengo, onorevole Presidente, che gli ordini del giorno che lei vuol proporre possano essere pericolosi, e chiarisco il mio pensiero. Poichè fa parte ormai integrante del materiale che ha formato oggetto della discussione della legge quel riassunto della relazione Visentini ed altri, dal quale appare chiaro e manifesto che i bisogni della Calabria sono intorno a 317 miliardi, dal quale appare più manifesto ancora che oltre i 204 miliardi vi sono gli 80 miliardi della Cassa del Mezzogiorno e i 12 miliardi della legge sui fiumi, a me sembra che, se ci limitassimo a presentare un ordine del giorno al riguardo, dimostreremmo che la Cassa del Mezzogiorno e la legge sui fiumi potrebbero utilizzare diversamente quei fondi che invece, come appare chiaramente dalla relazione Visentini, debbono essere utilizzati per la Calabria.

COMM. SPEC. PROVVEDIMENTI CALABRIA

14ª SEDUTA (21 luglio 1955)

Ed allora se così stanno le cose, dobbiamo proporci questo problema: o non parliamo affatto della cosa, partendo dal presupposto che gli 80 miliardi e i 12 miliardi sono *ope legis* impegnati per questo scopo, oppure se ne vogliamo parlare non dobbiamo parlarne come ordine del giorno, ma come un campo a parte dell'articolo. Sono favorevole a questa seconda soluzione perchè, pur avendo noi stabilito, con un emendamento del Presidente Salomone che aveva la stessa sostanza di un altro mio emendamento, che questi stanziamenti sono aggiuntivi a quelli ordinari, per evitare che possa succedere qualche fatto nuovo e soprattutto per evitare la possibilità che siano stornati, sia pure in via provvisoria, ritengo che probabilmente sarebbe utile per la Calabria precisare il secondo ordine del giorno in un campo a parte.

Concludendo chiedo che venga messo ai voti l'emendamento presentato.

DE LUCA. Penso che a questo punto occorra ripetere e precisare quanto abbiamo già detto in altre sedute. Noi chiediamo ai contribuenti italiani di pagare un contributo che deve servire esclusivamente per la difesa del suolo calabrese. Ora, non solo non è giusto, ma non è morale che il Governo, cioè il potere esecutivo, ad un dato momento, faccia addirittura una speculazione a carattere tributario sulle disgrazie geologiche di una Regione. (*Commenti e interruzioni dal centro*). Ora, è, secondo me, fuor di luogo parlare di generosità da parte del potere esecutivo, da parte del Governo nei riguardi della nostra Regione, perchè in sostanza il Governo non spende una lira per la Calabria; è il contribuente italiano ... (*interruzione del Presidente*) il quale naturalmente, esaminata la situazione calabrese, aderisce a questa richiesta di pagare una tassa in più per la regione calabrese. Non riesco a capire che cosa c'entri il Governo in questa faccenda; anzi le affermazioni del Presidente, in base alle quali il Governo non intenderebbe assolutamente dare tutta l'entrata fiscale del 5 per cento sull'addizionale alla Calabria perchè con questa entrata intende mirare ad altri scopi, sono affermazioni molto gravi, e noi, non soltanto come calabresi, non

dobbiamo e non possiamo consentire speculazioni tributarie di questo genere.

Si è stabilito praticamente in base a questa legge che il 5 per cento dell'addizionale su tutte le imposte erariali, comunali e provinciali, ecc., deve costituire il ricavato fiscale per avere i soldi necessari per mettere in esecuzione le opere. Insisto (cosa che ho già detto in altre occasioni) perchè tutta questa sovrimposta vada ad esclusivo vantaggio della Calabria. Saranno 300, saranno 400 miliardi, ma debbono andare tutti alla Calabria; e sono pienamente d'accordo con quanto ha detto il collega Vaccaro che mi ha preceduto. È strano, è grave che proprio il Governo minacci di portare questa legge in Aula solo perchè noi ci opponiamo di permettere al Governo stesso una speculazione a carattere tributario a danno della Calabria.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Spezzano al primo comma dell'articolo 6, e così formulato: sostituire alle parole « 204 miliardi » le altre « 300 miliardi ».

(*Non è approvato*).

Il resto dell'emendamento, relativo al secondo comma, è precluso in seguito alla non approvazione di quello riguardante il primo comma dell'articolo 6.

Metto ai voti il primo, il secondo ed il terzo comma.

(*Sono approvati*).

SPEZZANO. Prendo la parola sul quarto comma per dichiarazione di voto. Noi voteremo contro questo comma dell'articolo 6 come conseguenza logica della precedente posizione che abbiamo assunto. Poichè siamo stati contrari alla Cassa del Mezzogiorno, evidentemente non possiamo votare adesso a favore di questo comma che prevede la proroga della Cassa quando la legge istitutiva della stessa finirà di avere effetto.

PRESIDENTE. Qui non si tratta di prorogare, bensì di porre una disposizione cautelativa che ritengo necessaria, perchè altrimenti, cessando l'attività della Cassa del Mezzogiorno, noi ci verremmo a trovare senza un organo esecutivo.

COMM. SPEC. PROVVEDIMENTI CALABRIA

14ª SEDUTA (21 luglio 1955)

SPEZZANO. Non vi è certamente da parte mia un equivoco, perchè, consultando la legge istitutiva della Cassa, si vede che sono stabiliti dei termini precisi che scadono prima di questi dodici anni.

AMIGONI. L'onorevole Spezzano si sbaglia, perchè il testo del comma è preciso.

SPEZZANO. La legge istitutiva della Cassa del Mezzogiorno scade nel 1962; questa legge scade nel 1967. Quindi poichè siamo stati contro la Cassa, votiamo anche contro questo comma.

PRESIDENTE. Così come è formulato il comma, non c'è assolutamente la preoccupazione che si voglia implicitamente dare una proroga.

AGOSTINO. Dato che la Commissione ha demandato alla Cassa del Mezzogiorno la compilazione dei piani, e dato che con questo comma non si demanda al Governo di sostituire l'organo costitutivo della Cassa nel caso in cui essa venga meno, ma al potere legislativo ordinario di dettare altra legge intesa a stabilire quale organo debba succedere alla Cassa, allo stato delle cose non mi sento di votare contro; siccome non posso essere a favore, poichè sono stato ostile alla Cassa, dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Metto ai voti il quarto comma dell'articolo 6.

(È approvato).

Rimane da esaminare il quinto comma dell'articolo 6, al quale io propongo il seguente emendamento: aggiungere dopo le parole « Per l'applicazione della presente legge, la Cassa terrà gestione separata » le altre « di tutti i fondi compresi quelli della Cassa destinati alla Calabria ».

SPEZZANO. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 6 con l'emendamento aggiuntivo da me proposto.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 15 di cui do lettura:

Art. 15.

Per la copertura dell'onere previsto dalla presente legge è istituita una addizionale nella misura di centesimi 5 per ogni lira di imposte ordinarie, sovrimposte e contributi erariali, comunali e provinciali — al netto degli aggi esattoriale e della addizionale E.C.A. — riscuotibili per ruoli esattoriali negli esercizi dal 1955-56 al 1966-67.

Il provento derivante dall'addizionale prevista nel presente articolo è riservato all'Era-rio e sarà versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

(È approvato).

Essendo presente il rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, possiamo ora passare ad esaminare l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Spezzano ed al quale io sostituirei una dizione da me proposta e di cui darò poi lettura. L'emendamento dei senatori Spezzano ed altri dice:

« Le concessioni d'acqua a scopo idroelettrico ancora non sfruttate all'entrata in vigore della presente legge sono revocate e il Comitato di cui all'articolo 7 indicherà le condizioni alle quali qualsiasi concessione d'acqua a scopo industriale dovrà essere sottoposta ».

Il senatore Spezzano dunque propone che le concessioni di acqua, limitatamente all'acqua utilizzata a scopo idroelettrico (naturalmente concessioni di acqua pubblica), che non siano sfruttate all'entrata in vigore della presente legge, siano revocate. Io avevo proposto un emendamento in cui si dava facoltà al Ministero dei lavori pubblici di dichiarare decadute queste concessioni di acqua.

Mi si è fatto osservare che purtroppo il Ministero dei lavori pubblici non si è mai servito della facoltà concessagli dall'articolo 55 del testo unico del 1933; articolo 55 che è stato modificato dalla legge del 1942, dove è data questa facoltà in una serie di casi. Pare che il Ministero dei lavori pubblici abbia sempre

prorogato le concessioni anche non sfruttate dopo tanti anni. Ed allora si vorrebbe fare una disposizione la quale mettesse il Ministero dei lavori pubblici nella condizione di revocare le concessioni non facoltativamente. A questo proposito io ho preparato il seguente emendamento: « Le concessioni di derivazioni di acqua pubblica per impianti idroelettrici in Calabria che all'entrata in vigore della presente legge non risultino utilizzate, saranno revocate qualora esse siano incompatibili con la esecuzione delle opere previste dall'articolo 1 ». Il senatore Spezzano, quando si è iniziata la discussione di questa mia proposta, ha fatto le sue riserve sulla condizione della revoca, cioè della incompatibilità delle concessioni con l'esecuzione delle opere previste dall'articolo 1.

Ora mi permetto di osservare che non si può fare indiscriminatamente, soprattutto quando non è facoltativa ma obbligatoria, la revoca delle concessioni di acqua se non c'è un motivo. Ora, in sede di legge speciale, verremmo a porre una norma la quale non ha niente in comune con detta legge speciale; verremmo cioè in sostanza a modificare l'articolo 52 del testo unico che stabilisce la facoltà e non l'obbligo al Ministero dei lavori pubblici di revocare le concessioni quando non siano state utilizzate per un triennio. Se noi diciamo adesso al Ministero dei lavori pubblici: dovete revocare le concessioni di acqua, qualora non siano state utilizzate, dobbiamo anche stabilire in quali casi.

ROMANO. A giudizio del Ministero dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Desidero ora polemizzare col senatore Spezzano relativamente alle condizioni. Noi dobbiamo mettere due condizioni: una relativa alla mancata utilizzazione, e l'altra, collegata con la legge, cioè che la concessione sia incompatibile con l'esecuzione delle opere previste dalla legge.

Dichiaro aperta la discussione su questo emendamento.

SPEZZANO. Non so se il Sottosegretario, al quale mi è gradito dare il saluto da collega a collega, abbia avuto occasione di leggere i precedenti resoconti della nostra Commissione.

Ritengo che non l'abbia fatto anche perchè alcuni non sono stati ancora pubblicati. Questo mi mette in condizione di dover riassumere, sia pure brevemente, i motivi che hanno determinato il mio emendamento e i motivi per cui debbo oppormi all'emendamento al mio emendamento presentato dal Presidente, senatore Salomone.

Innanzitutto io vorrei chiarire quella che è la situazione di fatto della mia regione. Probabilmente l'onorevole Sottosegretario se ne renderà conto a mano a mano che entrerà nel vivo della questione. Sta di fatto che nella nostra regione quasi tutte le acque sono state concesse alla Società meridionale di elettricità per scopi idroelettrici e la situazione regionale è così grave che allorchè venne istituita l'Opera valorizzazione della Sila le prime relazioni tecniche, dovute non ad elementi di sinistra, ma a tecnici di valore, come il professore Manlio Rossi Doria, partirono dal presupposto che l'Opera Sila non avrebbe potuto mai realizzare tutto il programma, perchè le acque erano state tutte concesse alla Società meridionale di elettricità ed erano state concesse prima ancora che fosse creata l'Opera valorizzazione Sila, prima ancora che sorgesse il problema della trasformazione agraria. Si è arrivati ad alcuni accordi tra l'Opera valorizzazione Sila e la S.M.E.; però questi accordi sono stati tutti a danno dell'Opera valorizzazione Sila, a danno dell'agricoltura, a danno della stessa Calabria, a danno dello sviluppo turistico della nostra regione, tanto è vero che, pur avendo un bacino idroelettrico a due chilometri da Camigliatello (Mucrone), e avendone altri due a 12-16 chilometri, nel momento in cui si è voluta dare l'energia elettrica a Camigliatello, non ci si è potuto servire nemmeno dell'energia della Società, ma si è dovuto creare un impianto proprio da parte dell'Opera Sila, come i colleghi possono constatare esaminando il bilancio allegato al bilancio del Ministero dei lavori pubblici, con questo assurdo: che viene pagata l'energia a un prezzo ancora superiore a quello normalmente pagato per l'energia concessa dalla Società meridionale di elettricità. Se non ci fosse nessun fatto nuovo dinanzi a noi, cioè se non avessimo questa legge, poichè della legge Sila non ci possiamo più occupare dato che è vec-

chia di cinque anni, non avrei nulla in contrario ad aderire (e dimostrerò poi che ne ricaveremmo semplicemente un pugno di mosche) alla formulazione dell'emendamento Salomone, ma c'è il fatto nuovo di questa legge che non possiamo assolutamente trascurare e dimenticare.

Con questa legge che cosa ci proponiamo? Ci proponiamo la difesa del suolo calabrese. Le concessioni alle Società elettriche quando sono state fatte? Incominciano dal 1916 ed arrivano fino a qualche mese fa, al 1955. Prima concessione: 1916, prorogata al 1919, e prorogata successivamente di quinquennio in quinquennio. Oggi le concessioni a quali condizioni sono fatte? Basterebbe che i colleghi avessero la pazienza di andare ad esaminare questi particolari per vedere che non è più assolutamente possibile oggi mantenere le concessioni così come sono state fatte allora, perchè, allorchè vennero fatte quelle concessioni, non c'era questo fatto nuovo di una legge speciale, questa necessità della difesa del suolo, di modo che alla stregua dell'articolo 52 e dell'articolo 53 le concessioni fatte dal Ministero dei lavori pubblici dicono semplicemente « salvi i diritti spettanti a norma dell'articolo 52 ai Comuni rivieraschi, salvi i diritti del sovracanone spettanti a norma dell'articolo 53 agli stessi Comuni, qualora l'energia venga trasportata oltre 15 chilometri dal luogo di produzione... », ma del problema di fondo, cioè della difesa del suolo calabrese non si è parlato. Non possiamo far torto di ciò nè al collega Crollalanza, Ministro nel periodo 1932-34, nè a tutti gli altri Ministri che si sono succeduti, nè al ministro Romita attualmente in carica, perchè non possiamo pretendere che il ministro Romita o il ministro Crollalanza potessero prevedere che ci sarebbe stata questa legge per la difesa del suolo. Poichè evidentemente le concessioni, quando vengono prorogate, vengono prorogate alle condizioni iniziali, in Calabria ci verremmo a trovare tutte le acque impegnate alle condizioni alle quali sono state concesse con quel determinato termine; e quindi ci troveremmo per forza di cose in contrasto stridente tra la necessità di difendere il suolo e i diritti acquisiti dalla Società.

Premesso questo, mi pare che non ci sia dubbio che noi in tanto facciamo una legge seria, concreta per la difesa del suolo calabrese in quanto revochiamo queste concessioni; revoca che si rende tanto più indispensabile in quanto nelle concessioni i diritti dei terzi sono tutelati da una espressione tipo, standardizzata che viene ripetuta in tutte le concessioni e cioè « salvi i diritti precostituiti dei terzi ». In conclusione i diritti precostituiti dei terzi non possono essere difesi perchè dovrebbero difendersi i terzi singolarmente, i quali nella migliore delle ipotesi potranno avere la posizione del collega Vaccaro o del collega Spasari, ma saranno sempre nella posizione della formica nei riguardi dell'elefante, che è rappresentato dal monopolio elettrico.

Questi sono i motivi per cui noi chiediamo che vengano revocate le concessioni. La revoca non implica affatto, onorevoli colleghi, che le concessioni non possano farsi nuovamente. E chi di noi può illudersi o può pensare di vietare la costruzione di bacini idroelettrici? Lungi da noi questo pensiero: noi della estrema sinistra sappiamo, per esempio, e lo ripetiamo e lo andiamo affermando quotidianamente, che la energia elettrica è fattore di civiltà e di progresso, che tramite l'energia elettrica quella talpa che chiamano la storia lavora sotterraneamente e prepara tempi nuovi.

Noi non siamo contrari all'energia elettrica, anzi siamo favorevolissimi ad essa; però è necessario che vengano stabilite concessioni fondate su condizioni che tengano conto dei fatti che si sono verificati. Ora si è verificato questo fatto nuovo della legge sulla Calabria. Quando le concessioni verranno revocate, il Ministero dei lavori pubblici, se resta ancora in vigore il testo unico del 1933 e saranno presentate nuove domande, potrà concederle se lo ritiene opportuno; se ritiene di non doverle concedere, potrà negarle.

Ma perchè, onorevoli colleghi, noi oggi discutendo questa legge non dovremmo pensare che potrebbe essere più utile, per esempio, che un impianto elettrico in Calabria venisse fatto per esempio dai consorzi di bonifica riuniti della valle del Neto o della valle del Crati? Chi ci dice che non sarebbe molto più utile che un impianto idroelettrico venisse fatto nella zona

di Sibari dai Consorzi riuniti del Crati e dell'Esaro? Chi ci vieta di pensare che, alla stregua dell'articolo 1 di questa legge, per eseguire quella determinata politica integrale, non possano farsi questi lavori con questa stessa nostra legge?

Vi sono voti al riguardo, non provenienti dall'estrema sinistra, ma provenienti dall'amministrazione provinciale di Reggio Calabria e da quella di Catanzaro, voti che chiedono che gli organi di questa legge possano per proprio conto sfruttare le acque. Ed allora, onorevoli colleghi, noi davvero vogliamo dimenticare che stiamo discutendo nel 1955, mentre si parla da parte di ognuno contro i monopoli? Dimentichiamo tutto questo? Ed oggi che avremmo la facoltà di favorire l'interesse di tutti ci rifiutiamo? Comprendo le preoccupazioni del senatore Salomone, ma a questo proposito gli chiederei di non considerarmi un ingenuo, perchè anche se lo volessi, non lo saprei fare. Noi vorremmo risolvere il problema stabilendo la revoca quando ci sia incompatibilità: ma questa è una ingenuità!

Come si dice in gergo legale, la incompatibilità è *in re ipsa*. La incompatibilità attraverso quale organo deve essere riconosciuta? Attraverso il Ministero dei lavori pubblici, al quale Ministero sono devolute tutte queste funzioni dal testo unico del 1933.

Ed allora, onorevoli colleghi, noi sappiamo per esperienza che dal 1916 ad oggi non solo non è mai stata revocata alcuna concessione, ma non è stata mai dichiarata decaduta una sola concessione, poichè dal 1916 ad oggi sono state sistematicamente rinnovate tutte le concessioni anche quando, come nel caso preciso di San Giovanni in Fiore, per la concessione Calusia, vi sono state delle opposizioni precise e determinate.

Ed allora, signor Presidente ed onorevoli colleghi, se accettassimo la dizione proposta dal Presidente, noi stringeremmo un pugno di mosche perchè la prima parte verrebbe distrutta dalla seconda parte.

Ma poichè noi vogliamo approvare questa legge e vorremmo sbrigarci oggi stesso, io potrei anche aderire al concetto dell'onorevole Salomone. Sotto quale forma però? Di limitare la revoca *ope legis* semplicemente a quelle concessioni che ricadono nelle zone dove debbono

essere eseguite queste opere. E badate, onorevoli colleghi, che non è il mio un passo avanti timido o cauto, è un passo avanti molto vasto, un passo avanti che sarà molto utile alle società elettriche, perchè evidentemente non tutte le concessioni sono avvenute per prese d'acqua in zone di montagna dove queste opere debbono avvenire. Vi è una concessione, per esempio, nella bassa valle del Crati, oltre la zona di Sibari, ove comunque vadano le cose non verranno eseguite opere di bonifica in questo senso. Vi è una concessione che riguarda il comune di Saraceno che è ad una altitudine che supera di poco i 70-80 metri sul livello del mare. Pare a me impossibile che anche quella concessione possa ricadere tra quelle che noi prevederemmo.

Ed allora, signor Presidente, concludendo, noi aderiamo alla sua formulazione, limitando il concetto di compatibilità al concetto, vorrei dire, geografico.

PRESIDENTE. Insomma, il concetto invece che causale, territoriale!

SPEZZANO. Io direi che sono revocate tutte le concessioni le quali territorialmente rientrano in queste determinate zone. Ed allora in questa maniera ritengo che potremmo votare all'unanimità l'emendamento ed avremmo ancora dato una prova della nostra buona volontà di approvare la legge.

AMIGONI. Ho notato nell'emendamento proposto dal Presidente che si parla di concessioni idroelettriche incompatibili e inutilizzate. Ora io mi domando: perchè solo le concessioni delle acque per uso idroelettrico sono contemplate? Se c'è una concessione incompatibile e non utilizzata anche per uso irriguo, non dovrebbe essere ugualmente contemplata?

SPEZZANO. Ha ragione il senatore Amigoni, ma nella relazione quello che egli dice non ha riscontro, poichè concessioni di acque per uso irriguo non utilizzate non ve ne sono.

AMIGONI. Ritengo, in secondo luogo, che annullare tutte le concessioni che rientrano in un determinato territorio non sia giustificabile. Inoltre abbiamo casi in cui, nel territorio in

COMM. SPEC. PROVVEDIMENTI CALABRIA

14ª SEDUTA (21 luglio 1955)

cui vive una concessione, questa è stata revocata e poi riconcessa. Quindi non è vero che il Ministero dei lavori pubblici, per principio, non revoca le concessioni. La verità è che il Ministero le revoca di rado e questo può essere meno opportuno o più opportuno ma non rientra nel nostro attuale esame.

Ho l'impressione che il collega Spezzano, che porta delle ragioni anche valide alla sua tesi, non si renda conto che accettando il suo punto di vista verremmo a creare una speciale condizione per la Calabria, in contrasto con tutte le altre zone. Poichè le autorizzazioni per i consorzi di bonifica possono anche essere date per altre zone.

Quindi mi sembra che il problema, come presentato dal senatore Spezzano, vada al di là della competenza di una legge per la Calabria, che deve essere limitata a degli argomenti specifici.

Mi pare pertanto che l'emendamento del Presidente sia più rispondente all'argomento che stiamo trattando e più accettabile dell'emendamento Spezzano.

AGOSTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato il collega Spezzano ed ho tenuto presenti le osservazioni acute del Presidente che ha citato la legge generale, non dimenticando anche le esigenze che nasceranno attraverso l'approvazione di questa legge che riguarda la sistemazione del suolo calabrese.

Vi è in Calabria questo stato di cose che non piace al legislatore, vi è una specie di sistema di monopolio in ordine alla energia elettrica. La Società elettrica della Calabria ha messo le mani avanti, ha accaparrato tutte le acque per utilizzarle a tempo e luogo, se le piace. Ora questo stato di cose, che non è conforme allo spirito della legislazione attuale, anche anteriore alla Costituzione, questo stato di cose, dicevo, deve essere eliminato. Però non si deve frustrare lo spirito della legge, per cui se delle concessioni sono utili e se non sono in contrasto con le opere che debbono essere eseguite, queste concessioni potranno pure rimanere.

Io, tenendo presente lo spirito della legge e la situazione in cui si trova la Calabria, nonchè quello che deriverà attraverso l'applicazione della presente legge, vorrei che si giungesse a

questo: agevolare il Governo nei suoi poteri, non demandare al Ministero dei lavori pubblici il compito di revocare le concessioni, ma andargli incontro in questo senso, cioè con una norma imperativa e perfetta in base alla quale vengano revocate di pieno diritto tutte le concessioni non utilizzate al momento di entrata in vigore della presente legge.

Però, siccome si debbono tener presenti le esigenze generali e si deve tener presente questa legge, vorrei con un comma a parte da inserire in questo articolo, stabilire che le future concessioni dovranno essere compatibili con le esigenze derivanti dalla legge che stiamo discutendo. Per questo motivo mi sono permesso di formulare un emendamento in questo senso:

« Tutte le concessioni idroelettriche a scopo industriale della Calabria, le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non siano state utilizzate, sono revocate di pieno diritto. Le future concessioni non dovranno essere incompatibili con le esigenze della presente legge ».

Mi pare che in questa maniera possono conciliarsi gli opposti interessi. Può darsi che queste concessioni rispondano ad esigenze di pubblica utilità; se compatibili, possono non essere revocate.

SPEZZANO. Possiamo accettarlo questo emendamento!

DE LUCA. Vorrei sottolineare all'attenzione dell'onorevole Sottosegretario per i lavori pubblici alcune considerazioni.

Il problema delle concessioni, secondo me, è uno di quei problemi che dovrebbe preoccupare maggiormente il Parlamento e il Governo. Questo in linea generale. Ora nel caso specifico noi della opposizione in questa Commissione abbiamo dimostrato ampiamente che cosa è accaduto in Calabria e che cosa accade in virtù delle concessioni date alla Società meridionale di elettricità. Questa società si è accaparrata in Calabria tutte le concessioni, non ha fatto le centrali che avrebbe dovuto fare ed ha impedito che in Calabria si sviluppasse iniziative in questa direzione, le quali avrebbero consentito alla Regione di triplicare la produzione di energia elettrica a beneficio di tutto il Mezzo-

giorno d'Italia. Perché in Calabria abbiamo la possibilità di sviluppare, dal punto di vista elettrico, tutta la economia meridionale.

Ora in questo momento il rappresentante del Governo dovrebbe, secondo me, prendere la palla al balzo ed approfittare del dibattito che c'è stato e che si sta facendo in questa Commissione per eliminare questo sconcio e questo equivoco una volta per sempre. In effetti la Società meridionale di elettricità ha preso queste concessioni per impedire ogni possibilità di sviluppo economico ed industriale di questa regione. Vogliamo noi adesso continuare l'equivoco e lo sconcio, cioè a dire, vogliamo difendere l'attività monopolistica della Società elettrica meridionale nei riguardi dell'Italia meridionale?

Il Governo, ripeto, dovrebbe prendere la palla al balzo per eliminare questo equivoco. Naturalmente penso che questo sia uno dei problemi di fondo, anche tenuto conto che la nostra regione calabrese veramente oggi si avvia, in virtù di questa legge, ad affrontare e risolvere i suoi problemi, poichè il problema di fondo è la sistemazione definitiva della nostra montagna, e questa della produzione elettrica è una cosa che naturalmente non solo riguarda noi calabresi ma, ripeto, tutto il Mezzogiorno.

Naturalmente io insisterei perchè queste concessioni fatte alla Società meridionale di elettricità siano revocate e tutto questo dovrà servire di stimolo, di incentivo perchè domani non solo la Società elettrica meridionale, ma altri monopoli elettrici, di fronte a questa presa di posizione da parte del Parlamento e del Governo, contro questa politica dei monopoli, si sentano spinti a lavorare e ad operare diversamente e non ad operare come hanno fatto sino ad oggi.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero, innanzitutto, ringraziare il collega senatore Spezzano del cortese saluto che ricambio a lui e a tutta la Commissione ed anche dei chiarimenti che ha voluto fornirmi.

Mi preme innanzitutto, a nome del ministro Romita che si scusa di non poter partecipare per altri impegni alla seduta e che ha inviato me, di limitare la risposta a quanto è stato richiesto dalla Commissione senatoriale, cioè

di conoscere il « parere » del Ministro dei lavori pubblici. Quindi è un parere che viene espresso ed in tal forma deve essere considerato dalla Commissione.

Ho il dovere di esprimere, in linea di principio, e credo che da legislatori come tutti i senatori sono, questo argomento debba essere tenuto presente, come non convenga mai in leggi particolari venire ad incidere su norme che sono di carattere generale.

Ora nel caso in esame ci troviamo di fronte a questo dato di fatto: esiste una Commissione speciale che sta alacremente lavorando perchè il testo unico sulle acque venga modificato. Ed ecco che può essere colta l'occasione da questa discussione così approfondita, che quello che è stato qui detto possa essere tesoreggiato ed introdotto nel testo unico delle leggi che verranno a regolare tra breve, quando saranno presentate all'approvazione delle Camere, questo problema visto nel suo complesso.

E veniamo al caso specifico: quello che è stato qui proposto. Innanzitutto non sono convinto (evidentemente non parlo in prima persona, parlo dopo aver ascoltato il parere del Ministro e dei tecnici di altissimo valore che sono al Ministero), non sono convinto, dicevo, che la revoca, messa in questa legge, di tutte le concessioni possa portare quei benefici frutti che sono stati qui illustrati, per cui revocando *sic et simpliciter* tutte queste concessioni noi aumenteremo le possibilità di sfruttamento delle acque. E questo per una semplice considerazione, che se è vero come è vero, che molte di queste concessioni sono state ripetute nel corso di questi anni, è altrettanto vero che alla scadenza di esse altri avrebbero potuto presentarsi ed avere loro la concessione ed invece non si sono presentati. Vi è qualche cosa che sta a stabilire quindi che la società concessionaria non sfrutta le acque per ragioni più profonde, forse di antieconomicità.

Ma un'altra cosa bisogna dire: bisogna spiegare che il Ministero non ha, quando non si presenti un concorrente alla scadenza dei contratti, interesse a togliere queste concessioni ove non vi siano dei nuovi dati di fatto. E questo per una semplice ragione, che continuano ad essere pagati dai concessionari quei canoni che, se si togliessero queste concessioni, non verrebbero più pagati.

Ma andiamo ancora più avanti. Sarebbero incompatibili con lo spirito e con la lettera di questa legge queste concessioni idroelettriche ove fossero messe in esecuzione? I tecnici del Ministero lo negano nel modo più assoluto, negano cioè che vi siano possibilità di danni o incompatibilità coi lavori previsti da questa legge speciale. Tutt'altro! Ove fossero veramente sfruttate si raggiungerebbero in altra maniera quei fini che la legge vuole raggiungere.

Esistono poi delle disposizioni, anche nel testo unico attuale, per le quali lo Stato, di fronte a sopravvenute nuove esigenze, può revocare le concessioni? Sì. Io richiamo la cortese attenzione dei senatori di questa Commissione speciale sul fatto che all'articolo 55, oltre ai motivi per cui gli utenti di acque pubbliche possono decadere (e sono il non uso per un triennio consecutivo, il cattivo uso, l'inadempienza delle condizioni essenziali, l'abituale negligenza, il mancato pagamento del canone, il decorso dei termini stabiliti dal decreto, ecc.), vi è un'altra causa, che cioè la proroga può essere subordinata, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla revisione della concessione per armonizzarla con sopravvenute esigenze.

Io credo quindi che (e chiedo scusa perchè non sono un giurista) senza fare modifiche a questa linea che deve essere tenuta presente dal legislatore, di non metter mai in leggi speciali delle norme che vengono a contraddire i testi unici che hanno evidentemente uno scopo di coordinamento; tenendo presente che il testo unico è soggetto in questo momento proprio ad una revisione nella quale possono essere ricordati tutti i motivi emersi nel caso particolare della Calabria; tenuto presente che esiste già all'articolo 55 la possibilità data al Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di togliere, quando vi sono queste esigenze, le concessioni concesse, credo che il parere del Ministero, che ho in questo momento l'onore di rappresentare, possa essere precisamente concluso in termini negativi.

La Commissione non introduca questa norma nella presente legge ma con un voto dica al Ministero dei lavori pubblici, che attraverso la mia modesta persona si impegna a tenerlo presente, che le eventuali concessioni, che siano

relative a zone dove in base a questa legge sono sorte nuove esigenze, siano armonizzate in maniera che senza toccare le disposizioni attuali noi si possa ottenere i risultati che alcuni dei colleghi della Commissione vogliono raggiungere, senza, ripeto, fare una certa interpolazione che non è mai certamente utile in una legge speciale.

Non so se sono stato sufficientemente chiaro e completo. Mi pare che tutto quello che ho detto sta a dimostrare che non è necessario raggiungere il fine attraverso l'introduzione di un articolo che, mi consentano gli onorevoli senatori, disdirebbe al fine della legge stessa. Si può ottenere lo stesso fine attraverso un invito categorico, se volete un impegno, che nel testo unico, che alacremenente si sta studiando, sia tenuto presente. Ma sarà sufficiente, nel frattempo, che si ricordi il comma secondo dell'articolo 55, perchè essendo sopravvenute queste nuove esigenze, se ci fosse una incompatibilità per la esecuzione di queste opere (e sono d'accordo con il senatore Amigoni che non ci si debba fermare solo alle concessioni idroelettriche, ma che bisogna pensare anche a quelle irrigue, anche se il senatore Spezzano ci ha detto, con la conoscenza che ha dei luoghi, che queste non sussistono di fatto), l'articolo in parola è in grado di dare al Ministero dei lavori pubblici l'arma per togliere la concessione.

Chiudo il mio intervento dicendo quello che ho detto all'inizio: avete chiesto un parere e questo vi è stato espresso, ed ora sta alla Commissione decidere in proposito.

SPEZZANO. Debbo dare all'onorevole Amigoni atto che è giusto che il nostro emendamento sia completato nel senso che tutte le concessioni possano essere revocate. Ripeto, non ci eravamo preoccupati di usare questa espressione lata perchè le condizioni di fatto ci dicono che le sole concessioni che esistono sono concessioni per scopi idroelettrici.

Ciò premesso, ringrazio il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici delle precise informazioni che ci ha dato, ma non posso fare a meno di rilevare una inesattezza, e cioè che in tanto sono state rinnovate le concessioni alla Società elettrica meridionale in quanto non vi sono state nuove domande nel momento in cui le vecchie concessioni scadevano. C'è un caso

che ritengo sia a conoscenza del collega Spasari; vi era nel Crotonese la Società Beni Rustici, presieduta dal principe Pignatelli: ebbene, questa Società ha fatto la domanda per ben tre volte, cioè tutte e tre le volte che scadevano i termini della concessione data alla Società meridionale di elettricità, e per ben tre volte la Società Beni Rustici, che era una società dello Stato, ha visto rigettata la propria domanda e confermata la concessione alla Società meridionale di elettricità.

Vi è un altro caso esplicito, quello di Toscana, che fece la domanda per avere la concessione nel momento in cui era scaduta la concessione del Garda, a favore della F.E.C.E., che non è altro che una Società collegata al gruppo S.M.E. Ed anche Toscana ha visto rigettata la sua domanda.

Questo, come prima precisazione.

Seconda precisazione: è inesatto che lo Stato si riserverebbe un tanto dalla revoca delle concessioni, perchè i canoni, onorevole Sottosegretario, si cominciano a pagare non dal momento in cui è avvenuta la concessione, ma dal momento in cui questa viene sfruttata.

AMIGONI. No, non è così!

SPEZZANO. Tanto è vero, caro collega, che l'articolo 53, quando parla dei sovracani, e la legge 27 dicembre 1953, precisano che avranno la stessa decorrenza dei canoni demaniali che vengono pagati allo Stato.

Comunque sta di fatto che tutti i canoni, i veri canoni che hanno una consistenza, vengono pagati dal momento in cui l'impianto entra in funzione.

Un'altra considerazione. Noi non modifichiamo affatto il testo unico; e ne abbiamo dato la prova giorni fa, quando discutevamo dei Consorzi di bonifica: noi chiedevamo, in quella sede, di modificare la forma strutturale dei Consorzi di bonifica disponendo il voto *pro capite* invece del voto plurimo. Si fece allora obiezione che avremmo modificato la legge e noi abbiamo aderito ritirando il nostro emendamento. Ma qui non modifichiamo affatto il testo unico: si modificherebbe questo testo se si dicesse che il Ministero non può più fare concessioni. Il Ministero può invece fare tutte le concessioni e deve farle alla stregua del testo unico, cioè sen-

tito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ecc. Resta insomma integro il testo unico. Semplicemente che per questo fatto nuovo che si verifica distruggiamo sul momento il passato e lo distruggeremo in definitiva per qualche minuto, cioè nel momento in cui entra in vigore la legge queste concessioni sono revocate. Successivamente sarà necessario, sarà opportuno concedere nuovamente le derivazioni alle Società; lo si faccia pure, e lo si deve fare, non alla stregua di questa legge, ma alla stregua del testo unico che non è modificato.

Debbo aggiungere che è a mia personale conoscenza che al Ministero dei lavori pubblici si lavora a modificare il testo unico: è dal tempo del Ministro Aldisio. So del primo progetto e dello stralcio che è stato fatto e che è diventato la legge 27 dicembre 1953, ma quella questione non ha niente a che vedere con questa nostra richiesta esplicita.

Giustamente e correttamente il Sottosegretario ha detto: avete chiesto il nostro parere e noi ve lo siamo venuti a dare. È questa la giusta norma regolamentare della democrazia.

Ma il potere ora è nelle nostre mani, siamo noi che facciamo le leggi, siamo noi che dobbiamo preoccuparci di alcune determinate situazioni di fatto.

Vorrei però sapere che ne pensa in definitiva il Ministero dell'agricoltura, che ne pensa la Cassa per il Mezzogiorno, perchè mi creda, onorevole Sottosegretario, se le concessioni avvenissero fra venti giorni, fra un mese, cioè nel momento in cui questa legge è in vigore, noi queste eccezioni non le faremmo. Queste cose non le diciamo per sfiducia verso il Ministero dei lavori pubblici. So che nel Ministero dei lavori pubblici vi sono uomini che meritano tutto il nostro rispetto; conosco il Presidente della IV Sezione che si è impegnato in questa questione. Ma non si può far torto a Crollanza, così come non si può far torto a Razza, il nostro calabrese, di aver fatto allora le concessioni. Se sono avvenuti fatti nuovi, questi ci impongono, onorevoli colleghi, di revocarle.

Quindi credo che possiamo tutti d'accordo stabilire questa revoca.

BARBARO. Io non sarei alieno dal votare l'emendamento Agostino, ma non posso assolutamente accettare la proposta del collega

COMM. SPEC. PROVVEDIMENTI CALABRIA

14ª SEDUTA (21 luglio 1955)

Amigoni, anche se è stata accettata dal collega Spezzano, perchè noi faremmo una confusione molto grave, come giustamente mi suggerisce il collega Romano.

Altro è togliere le concessioni a scopo idroelettrico non utilizzate ed altro è togliere le concessioni di irrigazione che sono utilissime.

AMIGONI. Ma solo quelle che non sono utilizzate!

PRESIDENTE. Ci troviamo quindi di fronte a due proposte. In primo luogo vi è la proposta dell'onorevole Agostino, del seguente tenore: « Tutte le concessioni idroelettriche (io qui aggiungerei "di acqua pubblica") a scopo industriale della Calabria, le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non siano state utilizzate, sono revocate di pieno diritto. Le future concessioni non dovranno essere incompatibili con le esigenze della presente legge ».

SPEZZANO. Aderiamo anche noi a questo emendamento, signor Presidente!

PRESIDENTE. L'emendamento da me proposto è il seguente: « Le concessioni di derivazione di acqua pubblica in Calabria per impianti idroelettrici che all'entrata in vigore della presente legge non risultino utilizzate, saranno revocate a giudizio insindacabile del Ministro dei lavori pubblici qualora esse siano incompatibili con la esecuzione delle opere previste dall'articolo 1 ».

Queste sono le due proposte su cui si è discusso ampiamente fino ad ora. Siccome la proposta più innovatrice è quella del senatore Agostino, la dovrò porre per prima in votazione.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ringrazio il Presidente di avermi voluto concedere la parola per dare due brevissimi di chiarimento al senatore Spezzano.

L'articolo 37 del testo unico dice testualmente che il pagamento del canone decorre improrogabilmente dalla data del decreto di concessione — ma aggiunge di più — o addirittura

da quello di autorizzazione provvisoria dell'inizio dei lavori, se fosse anteriore la concessione.

Debbo dire che la mia risposta, per quello che riguarda la possibilità di terzi di concorrere alla rinnovazione, non teneva conto di un dato di fatto che lealmente confesso mi era ignoto e che mi è stato manifestato dal senatore Spezzano, cioè del quasi monopolio della Società meridionale di elettricità.

Evidentemente la mia risposta era di natura generica; infatti non conoscendo la zona e il tipo di concessione non poteva non essere generica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Agostino e del quale ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo da me presentato e del quale ho dato parimenti lettura.

(È approvato).

Vi sarebbe ora un articolo aggiuntivo 10-bis proposto dal senatore Spezzano e da altri, del seguente tenore: « Dal finanziamento delle opere previste dalla presente legge sono esclusi gli impianti dei lavori di cui all'articolo 10 della legge 12 maggio 1950, n. 220 per il territorio di riforma Silano-Crotonese e per il comprensorio di riforma di Caulonia ».

Vorrei solo far osservare al senatore Spezzano come questa legge non escluda l'articolo 10 della legge Sila.

SPEZZANO. Sentite le dichiarazioni del Governo da cui risulta che l'articolo 10 della legge Sila e il corrispondente articolo della legge stralcio restano in pieno vigore, dichiaro di ritirare l'emendamento poichè lo ritengo superfluo.

PRESIDENTE. Il senatore Spezzano si preoccupava che potesse intendersi che i lavori dei proprietari dovessero essere finanziati da questa legge. Ora io ho dichiarato che i lavori dei proprietari avranno i contributi di questa legge, ma che resta fermo l'articolo 10 della legge Sila.

Procediamo ora all'esame degli articoli rimasti in sospeso.

Art. 11.

La Cassa per il Mezzogiorno nell'attuazione della presente legge, salvo quanto diversamente disposto nei precedenti articoli, applica le norme vigenti per la disciplina delle materie contemplate dalla legge stessa.

La Cassa per il Mezzogiorno provvede alla attuazione della presente legge, valendosi degli Uffici locali dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.

Noi abbiamo approvato a suo tempo il secondo comma dell'articolo 11 con un emendamento aggiuntivo. È rimasto invece sospeso il primo comma dell'articolo. Ora a questo proposito è venuta fuori una discussione sull'Ente Sila.

A tal riguardo io desidero fare una dichiarazione, che in tutto quello che sarà oggetto di esame e di deliberazione da parte della Commissione è fuori causa l'opera svolta dall'Ente Sila. Quindi non c'è alcuna menomazione di quello che riguarda l'attività dell'Opera Sila, sulla quale hanno espresso il loro giudizio favorevole il ministro Colombo, il ministro Medici, il ministro Campilli. E siccome è stato fatto cenno ad un articolo di un giornale locale, mi permetto di fare una dichiarazione anche io, poiché quelle critiche rimontano ad un'epoca in cui io occupavo il posto di Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Ora io feci procedere in una inchiesta in merito alle censure mosse all'O. V. S., ed esse sono risultate infondate.

Detto questo, con tutta serenità e con tutta obiettività, passiamo ad esaminare il primo comma dell'articolo 11.

SPEZZANO. Se la questione non fosse stata portata qui così autorevolmente da parte del Presidente, non avrei preso più la parola poiché su questa materia ho già discusso parecchio. Ma il fatto stesso che il Presidente abbia tenuto a precisare che tutte le discussioni che facciamo esulano da qualsiasi apprezzamento o diffamazione verso l'opera Sila, evidentemente mi mette in condizioni di dover fare delle precisazioni.

L'altro giorno il collega Vaccaro è partito da questo presupposto: siccome si diffama l'Opera Sila, prego il Ministro dell'agricoltura — egli ha detto — di pigliare posizione.

Sia ben chiaro che noi qui non intendiamo diffamare nessuno. Nel momento in cui vorremo attaccare l'Ente Sila, l'attaccheremo: in sede politico-polemica fuori del Senato, in sede politico-legislativa nell'ambito del Senato. Qui noi abbiamo impostato il problema diversamente, su una questione di opportunità e di possibilità. Noi abbiamo detto: non si possono affidare i lavori ad alcuni enti, esclusivamente perchè questi enti sono già sovraccarichi di lavoro; ed io non voglio tediare i colleghi ripetendo le cifre che ho già detto l'altra volta. Oggi la situazione si aggrava ancora di più perchè noi non siamo ancora nella condizione di sapere quali e quanti lavori l'Opera Sila deve compiere.

Io ho dato delle cifre: nessuno le ha impugnate. Io ho portato dei dati: nessuno li ha contestati. Ho motivo quindi di ritenere che i miei dati pecchino non per eccesso ma per difetto.

Ed allora il problema si riduce a modeste proporzioni: possiamo noi affidare questi lavori ad organi che non sono sorti per questo scopo? In secondo luogo, possiamo noi affidare questi lavori ad organi che sono già oberati da altri lavori e che non possono spiegarli? Infatti siamo nell'ultimo anno di finanziamento di queste opere e troviamo degli stanziamenti davvero formidabili perchè negli anni precedenti non erano stati completamente consumati i fondi a disposizione. Noi ci troviamo ancora in questa condizione: che l'Opera Sila deve applicare l'articolo 10, deve cioè fare i piani di trasformazione che sono il lavoro più importante. Questi piani non sono stati fatti fino a questo momento perchè si dice che il personale non è sufficiente, che ci sono stati degli altri lavori. Ed allora, onorevoli colleghi, se noi buttiamo loro tra le braccia questo altro ben di Dio di lavoro, noi paralizziamo questo Ente!

Sono questi i motivi di fondo che ci impongono di insistere sul nostro emendamento.

Debbo fare solo un'altra considerazione. Il collega Vaccaro dice: ed allora questa stessa ragione dovrebbe valere per la Cassa per il

Mezzogiorno. No, onorevoli colleghi, l'obiezione del collega Vaccaro sarebbe stata giusta se noi avessimo insistito nell'originario emendamento secondo il quale l'organo creato con l'articolo 8 doveva operare direttamente questi lavori. Noi quell'emendamento lo abbiamo abbandonato. Quindi la Cassa per il Mezzogiorno non ha alcun aggravio con questi nuovi fondi. La Cassa per il Mezzogiorno si limita semplicemente ad essere l'organo che distribuirà tutto questo.

Ed allora mi pare, onorevoli colleghi, che non sia dubbio che il nostro emendamento debba essere accolto.

Ma vorrei fare una questione di regolamento e di preclusione.

Rileggo anzitutto il primo comma dell'articolo 11. Esso dice:

« La Cassa per il Mezzogiorno nell'attuazione della presente legge, salvo quanto diversamente disposto nei precedenti articoli, applica le norme vigenti per la disciplina delle materie contemplate dalla legge stessa ».

Ora la disciplina per le materie contemplate dalla legge stessa è stabilita nell'articolo 8 della legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno e riguarda le concessioni.

Questo articolo così com'è non potremmo più votarlo perchè c'è una preclusione. Noi, nel momento in cui abbiamo abolito l'istituto della concessione, abbiamo implicitamente abolito l'ultima parte del primo comma dell'articolo 11, per cui resta precisato che l'organo che noi abbiamo creato non può dare concessioni per alcun motivo a nessun altro Ente.

Resta, onorevoli colleghi, l'altro problema. Lo stesso articolo 8 non prevede semplicemente l'istituto della concessione, ma prevede quell'altro istituto che viene normalmente chiamato di affidamento. Che cosa significa questo affidamento? È un po' problematico il dirlo. Nella realtà « affidamento » si riduce a « stazione appaltante ».

Abbiamo insistito che dovevano essere abolite le stazioni appaltanti, abbiamo dimostrato come gli organi periferici dello Stato, Ministero dei lavori pubblici e Ministero dell'agricoltura e delle foreste, quando funzionano come stazioni appaltanti non ci guadagnano nemmeno una lira. Abbiamo dimostrato an-

cora che i Consorzi di bonifica pigliano una certa percentuale, la quale però è più bassa di quella che prevede la legge, perchè la legge prevede dall'8 al 14 per cento, mentre per le strade i consorzi di bonifica prendono il 3 per cento e per le ferrovie l'1 per cento. Si tratterebbe quindi di una percentuale molto modesta.

Gli altri organi debbono invece percepire l'intera percentuale che va dall'8 al 14 per cento. Questa considerazione ci impone di discutere il primo comma dell'articolo 11 e cioè non solo di eliminare l'ultima espressione, cioè le parole: « applica le norme vigenti per la disciplina delle materie contemplate dalla legge stessa », ma fare un comma a parte in cui sia detto: « Le opere possono essere date in affidamento solamente ed esclusivamente agli organi periferici dello Stato ». In tal maniera non urtiamo alcuna suscettibilità. So già per altro che non urtando alcuna suscettibilità ne urterei una che non vorrei urtare ed è quella del collega Spasari che giustamente sta facendo il paladino dei consorzi.

Ed allora, senatore Spasari, qui dobbiamo parlare molto chiaro e parlarci a carte scoperte. Io non ho nulla in contrario, come ho detto giorni fa, ad aderire a che lo Stato possa affidare questi lavori anche ai consorzi di bonifica, precisando però che debbono essere quei consorzi che non si interessano di riforma fondiaria. Poichè sappiamo e andiamo ripetendo ogni giorno, e lo ha detto il ministro Medici e il senatore Salomone e l'onorevole Segni e l'onorevole Fanfani, che il problema fondamentale della nostra Calabria è la trasformazione fondiaria, noi non vogliamo dare a questi organismi altra materia che possa comunque ritardare la trasformazione fondiaria.

Dopo questo credo che abbia assolto finalmente al mio compito e che non debba più prendere la parola. Mi auguro che essendo arrivato a tal punto e avendo superato tutti gli ostacoli, non capiti a questa legge quello che normalmente capita, di scivolare cioè su quella famosa buccia di limone che non vorrei per questa legge ci fosse.

ROMANO. Io, tutto considerato, poichè il secondo comma è stato approvato con un emendamento aggiuntivo, proporrei la soppressione dell'intero primo comma.

COMM. SPEC. PROVVEDIMENTI CALABRIA

14ª SEDUTA (21 luglio 1955)

Noi abbiamo detto che la Cassa si deve servire degli uffici ed abbiamo detto che si creano all'uopo appositi uffici: per questo motivo il primo comma dell'articolo 11 potrebbe essere soppresso benissimo.

AGOSTINO. Sono d'accordo con la sostanza del discorso del collega Spezzano, ma non sono d'accordo con lui nella preoccupazione che vi sia incompatibilità tra il primo comma dell'articolo 11 ed il terzo comma dell'articolo 8. Perchè in questo articolo 11 si dice espressamente che resta salvo quanto diversamente disposto nei precedenti articoli. Ora, siccome approvando il terzo comma dell'articolo 8 abbiamo determinato una situazione negativa per cui non sono possibili le concessioni, resta l'affidamento. L'articolo 11 va inteso nel senso che la Cassa per il Mezzogiorno nella concessione applica le norme vigenti per la stessa in ordine agli affidamenti, e siccome deve essere in armonia con l'articolo 8, naturalmente deve considerarsi come assolutamente impossibile la concessione delle opere stesse dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Quindi, l'articolo 11, illuminato attraverso quello che abbiamo detto e che stiamo dicendo, può rimanere. È opportuno peraltro che venga approvato l'emendamento del collega Spezzano, perchè nell'emendamento Spezzano si armonizza tutta la legge, si escludono le concessioni, si fa riferimento agli organi periferici dello Stato e quindi da un lato si restringe e dall'altro si chiarisce.

ROMANO. Affidamento nella legge dei lavori pubblici significa affidare ad un determinato ente, ad una determinata impresa alcunchè. Ma se escludiamo le concessioni che cosa vuol dire? Arriviamo forse alle trattative private?

Affidamento vuol dire affidare l'esecuzione di lavori. Se ci sono degli uffici che debbono provvedere a questa esecuzione, se la Cassa si deve servire di questi uffici, mi pare che sarebbe meglio accogliere la mia proposta soppressiva del primo comma.

PRESIDENTE. Secondo il senatore Romano, poichè è stato approvato il secondo comma, è superfluo il primo comma; infatti con il secondo comma si dice già quello che deve fare la Cassa per il Mezzogiorno.

VACCARO. Signor Presidente, mi riporto a quello che ho detto la volta scorsa. Dovrei altrimenti fare un discorso molto lungo, ma non desidero tediare i colleghi della Commissione soffermandomi ad illustrare quanto ha fatto l'Opera Sila dal 1954 in poi nella nostra Calabria. Non lo faccio, anche perchè è a tutti noto, ma desidero nella maniera più assoluta che l'Ente Sila non venga estromesso dalla esecuzione di eventuali opere che la Cassa per il Mezzogiorno potesse assegnare all'Opera.

Quindi non vi dirò tutto quello che ha fatto l'Ente Sila dal 1954 ad oggi per le assegnazioni, per le opere di trasformazione fondiaria, per le opere di bonifica e per l'assistenza dei lavoratori. Ma insisto perchè sarebbe cosa molto grave se noi fissassimo in una legge una preclusione di questo genere. I nostri avversari ostacolano l'Ente Sila unicamente per ragioni politiche, e noi naturalmente non dobbiamo in questa lotta seguirli. Se il Presidente l'altra volta non me lo avesse vietato, avrei esposto fatti e cifre inoppugnabili che dimostrano quanto ha operato l'Opera valorizzazione Sila da noi in un solo anno e mezzo. Ora non ci è tempo. Si ha fretta... Insisto.

SPASARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credevo di poterne fare a meno, ma debbo intrattenermi sull'articolo 11.

Avevo detto l'altro giorno che aveva determinato in Calabria un gravissimo allarme la notizia della proposta preclusiva delle concessioni all'Ente Sila e ai consorzi di bonifica. Per l'Opera Sila ha parlato il collega Vaccaro ed io aderisco a quanto egli ha detto. I consorzi di bonifica lavorano da anni ed hanno una tradizione nobilissima nella esplicazione del proprio compito. I consorzi di bonifica, è bene che si sappia, non percepiscono quella percentuale di cui si parlò in altra riunione di questa Commissione; i consorzi di bonifica percepiscono quello che viene corrisposto a tutte le stazioni appaltanti; perchè è qui bene parlarci chiaro, la legge istitutiva della Cassa, all'articolo 8, parla non solo di concessioni, ma anche di affidamenti, ed allora vengono fuori quelle tali stazioni appaltanti tra le quali sono i consorzi di bonifica. Da parte del Ministero dell'agricoltura e da parte della Cassa per il Mezzogiorno i consorzi di bonifica percepiscono il

7 per cento soltanto a titolo di rimborso spese per la progettazione, la direzione e la sorveglianza dei lavori. È bene che questo sia ben chiaro.

E qui si consenta di approfondire l'argomento, perchè ho raccolto sul posto l'amarezza per questa preclusione. Sono venuti da me tutti i funzionari dei consorzi, per protestare contro questa esclusione che si vuol fare e che significherebbe condanna alla morte dei consorzi, significherebbe mettere sul lastrico un gran numero di persone, di funzionari, di tecnici bravissimi.

Propongo quindi questo comma aggiuntivo: « L'esecuzione delle opere di cui alla presente legge è affidata dalla Cassa per il Mezzogiorno alle Aziende autonome statali. Potrà altresì essere affidata ad enti locali e a consorzi di bonifica e di irrigazione ».

Dico Enti locali perchè si è parlato di amministrazioni provinciali e l'amministrazione provinciale di Catanzaro ha chiesto di realizzare dei bacini per scopi irrigui ed industriali. Diamo quindi la possibilità agli enti locali ed ai consorzi di bonifica di poter operare anche attraverso questa legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione dell'articolo 11.

Il senatore Romano Domenico propone un emendamento soppressivo del primo comma. Lo metto ai voti.

(È approvato).

Viene ora il comma aggiuntivo proposto dal senatore Spasari. Io mi permetto di suggerire un emendamento all'emendamento, che ha la sua ragion d'essere. Io direi: « ... è affidata dalla Cassa per il Mezzogiorno normalmente alle Aziende autonome statali ». La normalità deve essere questa, che le opere sono fatte dalle Aziende autonome statali.

SPEZZANO. Noi in linea di massima aderiamo all'emendamento Spasari con la modifica proposta dall'onorevole Presidente. Vogliamo però che si precisi, anche perchè ho visto un dubbio sul viso dell'onorevole Sottosegretario per l'agricoltura, che cosa si intende per Aziende autonome. Io ritengo che Aziende

autonome siano l'Amministrazione delle foreste e l'A.N.A.S. Quindi noi siamo d'accordo che normalmente le opere devono essere affidate alle Aziende autonome statali. È implicito poi che per Aziende autonome statali si debbano intendere gli uffici periferici ministeriali.

In merito alla seconda parte dell'emendamento: « Potrà altresì essere affidata ad enti locali e a consorzi di bonifica e di irrigazione » io aggiungerei: « che non abbiano scopi di riforma fondiaria ».

PRESIDENTE. Questa aggiunta mi sembra completamente inutile.

SPEZZANO. Non è del tutto inutile, perchè altrimenti rientrerebbe dalla finestra quel che precedentemente abbiamo cacciato dalla porta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione per divisione dell'emendamento Spasari.

La prima parte, con la modifica da me proposta, risulta così formulata: « L'esecuzione delle opere di cui alla presente legge è affidata dalla Cassa per il Mezzogiorno normalmente ad Aziende autonome statali ».

La metto ai voti.

(È approvata).

Metto ai voti la seconda parte: « Potrà altresì essere affidata ad enti locali e loro consorzi e a consorzi di bonifica e di irrigazione ».

(È approvata).

L'onorevole Spezzano propone di aggiungere: « che non abbiano scopi di riforma fondiaria ». Metto ai voti questo emendamento aggiuntivo all'emendamento del senatore Spasari.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 11 come risulta dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Con l'approvazione di questo articolo è terminato l'esame delle norme del presente disegno di legge.

COMM. SPEC. PROVVEDIMENTI CALABRIA

14ª SEDUTA (21 luglio 1955)

BARBARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo molte riunioni, dopo molte discussioni, e dopo molte difficoltà e perplessità pare che siamo arrivati alla seduta di chiusura relativamente all'esame di questa legge concernente provvedimenti straordinari per la Calabria, che, se non sbaglio, ha per oggetto la difesa del suolo calabrese.

Perchè tante difficoltà e tante perplessità? Anzitutto perchè tale legge per noi è la vita e l'avvenire! Chi ama teme; e noi amiamo troppo oltrechè l'Italia, la Calabria e perciò temiamo molto nell'interesse della nostra nobile terra!... Se questa legge fallisce, è compromessa e fallisce la risoluzione del più drammatico, importante, grave — anche se fecondo in un certo senso — problema della nostra terra della Calabria!

Nè si dica, come fa l'onorevole senatrice Merlin, che c'è una profonda differenza tra la rapidità adoperata nei confronti della legge sul Polesine e la ritardata discussione di questa legge, che riguarda la Calabria, giacchè, onorevole senatrice, questo è un riflesso della enorme, profonda differenza che c'è tra il Polesine e la Calabria, per non dire tra il nord ed il sud d'Italia.

Inoltre le difficoltà sono *in re ipsa* e di vario ordine. In parte stanno nella insufficienza dichiarata dei fondi, in secondo luogo nella preparazione della legge attuale ed in terzo luogo nella diversità di interessi, di situazioni e perciò di vedute tra zona e zona, tra provincia e provincia.

È evidente, che la provincia di Reggio, che mi onoro particolarmente di rappresentare, è la più minacciata e martoriata dal fenomeno torrentizio; tragica calamità, tragica contabilità delle vittime, dovute al grandissimo numero di torrenti non ancora sistemati! Basti pensare che vicino alla mia città, su un fronte di 10 chilometri, ci sono ben cinque importanti torrenti; segue la provincia di Catanzaro; ultima, per sua fortuna, è la provincia amica e cara di Cosenza.

Lo strano è, che proprio nella nobile e benemerita provincia di Cosenza si sia cercato, attraverso l'opera dell'Ente Sila, che io non giudico, perchè non è mio dovere giudicare, di monopolizzare la legge, che soprattutto riguarda e deve riguardare le zone più esposte

ai pericoli tragici delle alluvioni. E dire che l'Opera Sila svolge un programma di valorizzazione della montagna e quindi molto simile al programma della presente legge in esame. Nelle altre provincie da un lato non esiste un ente simile, analogo all'Ente Sila e dall'altro c'è una situazione molto più drammatica, proprio perchè esiste il fenomeno torrentizio più pericoloso.

È naturale che la legge attuale deve essere soprattutto perequatrice, deve cioè compensare il fabbisogno maggiore di opere nelle zone maggiormente minacciate.

Passando ad altro, osservo che questa legge è basata, come derivazione diretta, soprattutto sullo studio eseguito dalla Commissione speciale di esperti nominata all'uopo dal Governo. La relazione della legge trae lo spunto da tale studio, così come la determinazione del fabbisogno complessivo che, abbiamo detto, è inferiore alle necessità. Evidentemente sarebbe stato necessario, indispensabile, pregiudiziale, far conoscere ai componenti della Commissione legislativa tale completa e basilare indagine.

A malgrado di ciò, a malgrado delle insistenti, continue richieste, a malgrado delle reiterate, autorevoli promesse fatte anche dall'onorevole Presidente, tale relazione non è stata mai distribuita nella Commissione. Da ciò per me l'impossibilità di un serio, soddisfacente, coscenzioso, tranquillante esame della legge stessa. Elevo perciò, onorevoli colleghi della Commissione, formale protesta, facendo tutte le riserve sull'eventuale approvazione della legge stessa, che è inficiata in pieno da questa nostra perdurante, mancata conoscenza dello studio preparatorio della legge medesima.

Sono stato apposta anche ieri al Ministero dei lavori pubblici per cercare di avere una relazione degli esperti, ma invano! Il Ministro dei lavori pubblici dichiara di non possederla, l'onorevole Ministro per la Cassa per il Mezzogiorno credo che l'abbia al suo Ministero, ma ha dichiarato che è superfluo darla alla Commissione.

Come controprova della impossibilità di studiare la legge e quindi di esaminarla e di approvarla con piena coscienza, ricordo la parte finanziaria e conclusiva, che ci è stata distribuita solamente avanti ieri. La distribu-

zione dei fondi tra le varie voci dimostra la differenza profonda di concezioni tra noi e la Commissione degli esperti. A questo riguardo, come conferma, leggo il punto b) della relazione ministeriale alla legge. Si dice che le popolazioni hanno dovuto direttamente o anche attraverso gli stessi organi governativi, ma senza un preordinato piano, provvedere a :

« restringere e rinserrare fra argini, spesso in muratura, il corso dei torrenti, per destinare alla coltivazione la maggior parte possibile del loro alveo o della pianura antistante.

« Tutto questo costituiva e costituisce uno stato di pericolo permanente delle pendici per il verificarsi di franamenti, e degli alvei divenuti continuamente più pensili sui terreni e, quindi, soggetti a straripamenti causando danni sempre più gravi.

« Non è da stupire se, in mancanza di adeguati mezzi finanziari per avviare una sistemazione generale di cui da tempo si vedeva chiaramente la necessità, gli interventi degli Uffici governativi erano volti, più che altro, a mantenere la situazione precaria formata, ed a riparare i danni provocati dalle ricorrenti alluvioni e frane, ai quali purtroppo si aggiungevano spesso anche i danni di terremoti, a cui gran parte della Calabria, specialmente quella più meridionale, è soggetta.

« Evidente appare, perciò, la necessità di un piano di sistemazione dei corsi d'acqua della Calabria e dei relativi bacini montani, che non sia fine a se stesso, ma valga altresì ad assicurare lo sviluppo economico della Regione.

« Occorre perciò procedere alla esecuzione di tutte le opere idrauliche forestali e agrarie indispensabili :

a) per assicurare la stabilità delle pendici e ricavarne nel tempo stesso la massima utilizzazione;

b) per diminuire il trasporto di materie solide e l'erosione delle acque, fissando il fondo di ogni torrente nel suo bacino montano, in quella situazione altimetrica e planimetrica nella quale esso possa più agevolmente conservarsi;

c) per assegnare agli alvei nella parte di pianura la pendenza e la sezione necessarie a contenere le massime piene, una volta che sia annullato o ridotto il trasporto solido, e ad

assicurare che eventuali straripamenti possano aver luogo con limitate velocità dell'acqua e quindi senza causare danni agli argini ed alle coltivazioni;

d) a mantenere per quanto possibile nella loro consistenza attuale gli abitati esistenti quando si riconosca che opportune opere di sistemazione dei torrenti e dei terreni vicini consentano di raggiungere condizioni di stabilità e di vita economica sufficienti;

e) a spostare in tutto o in parte gli abitati situati in bacini nei quali sussistano condizioni di disordine fisico tali che non sia possibile assicurare, almeno per molto tempo, nè la stabilità dei terreni nè una loro utilizzazione in misura tale da consentire una vita economica sufficiente; e, quando non sia possibile lo spostamento dell'abitato in nuova sede nella stessa Regione, promuovere il trasferimento della popolazione anche al di fuori di questa;

f) a trasformare agrariamente, previe le eventuali opere idrauliche, forestali e stradali occorrenti, quei territori montani di collina o di pianura, che sono suscettibili di notevole miglioramento, al fine di potenziare l'economia montana e migliorare le condizioni di vita e di lavoro di quelle popolazioni ».

Ora da questa dichiarazione ministeriale, che rispecchia le conclusioni degli esperti, io mi accorgo che siamo agli antipodi in merito alla concezione del problema tecnico. Non si è centrato il problema. Tutto questo costituiva e costituisce uno stato di pericolo permanente.

Non leggo, ma riporterò in verbale le altre dichiarazioni della relazione che per me dimostrano l'assoluto contrasto, sul concreto problema di fondo, che esiste tra noi della Commissione legislativa e la Commissione degli esperti.

In un'altra lettera, come vedete, si parla del trasferimento degli abitanti da una località all'altra, che può essere anche in una provincia diversa se non addirittura (il che è peggio) in un'altra Regione. Senza fermarmi su questo tristissimo punto, ricorderò solo l'episodio dolorosissimo di Africo, che ha dato luogo a fenomeni veramente gravi: lo Stato ha speso miliardi per creare solamente centri di malcontento, di disagio e di bolscevismo!...

Tornando ai lavori e allo studio della Commissione, mi domando il perchè di tanto scetticismo sulla possibilità di sistemare i torrenti di questa zona. Perchè questa resistenza, quando si sistemano financo i più grandi fiumi del mondo, quando si fanno opere marittime, non già nel Mediterraneo, che è poco tempestoso, ma negli Oceani dove l'escursione delle maree è notevolissima, e quando si costruiscono dighe, come nei Paesi Bassi per allontanare perfino il mare?

Non posso pensare che tecnici di particolare valore nutrano questo scetticismo intorno alla sistemazione dei torrenti calabresi. Ma, se c'è un contrasto, come possiamo rimediare? L'onorevole Presidente ha detto che di questo si potrà trattare in sede di esecuzione delle opere; credo però, che allora sarà troppo tardi, giacchè noi avremo compromesso gravemente tutto il problema. Per la storia e a scanso di responsabilità di fronte alle popolazioni interessate io dichiaro formalmente, solennemente, che bisogna intendersi sul modo preciso di attuare la legge, che ha per oggetto la difesa della nostra terra, che è veramente sacra per tutti e particolarmente per noi.

Si possono oppure non si possono sistemare i torrenti? Nel caso favorevole, come si può attuare la sistemazione per stroncare i fenomeni attuali? A mio giudizio si può, e in un modo solo: quello, indicato in maniera chiara, inconfutabile e sperimentale 70 anni fa dall'ingegnere Francesco Barbaro, che ridusse all'annientamento assoluto parecchi corsi di acqua. Egli, in via sperimentale, per dimostrare ai tecnici la possibilità della impresa, sistemò alcuni torrenti, fra i quali ricordo: il Condurato, l'Annunziata, il Commarato, ecc.

Mio padre prese un piccolo appalto, lui nemico degli appalti, per 20.000 lire, spendendone 22.000, per sistemare e annientare il torrente Condurato, a 4 chilometri da Reggio, che oggi non esiste più, se non nelle opere che sono veramente stabili e, direi, quasi eterne. Quando di un torrente si riesce a fare una fognatura cosa si può chiedere di più e di meglio alla tecnica? Questo è il sistema da seguire, ed è profondamente diverso da quello dei fiumi. Se questo sistema non si segue, è vana la legge e vana sarà la sua attuazione; se invece questo sistema sarà seguito, i tor-

renti calabresi, cesseranno di essere una minaccia di morte e diventeranno centri fecondi di vita per tutti!

Il concetto, ripeto ancora una volta, è semplice come l'uovo di Colombo. Ognuno può domandare perchè non ci si sia pensato prima.

Le opere da attuare si possono riassumere in questa schematica concezione: sbarramenti a monte, che frenino e fermino definitivamente la montagna; rimboschimento spontaneo o artificiale; studio sistematico meteorologico delle precipitazioni atmosferiche della zona e della massima piena prevedibile del bacino; conseguenti ristrette arginature, per quanto possibile, rettilinee a valle; imbrighamenti frequentissimi dello sbarramento più a valle, fino al mare.

Il sacrificio finanziario comporterebbe però immediati, relevantissimi vantaggi: anzitutto dopo le arginature che avrebbero doppie vie d'argine, sarebbero guadagnati alle colture migliaia di ettari di terreni di risulta fecondabili con il sistema delle colmate; in secondo luogo si potrebbero creare, dove possibile, centrali idroelettriche e si potrebbe avere un migliore raccolto e utilizzazione d'irrigazione; e, infine, potrebbero essere limitati al minimo nella loro lunghezza i ponti stradali e ferroviari che, ad esempio, fra Reggio e Taranto, sulla Jonica, sono attualmente ben 85, e che, riducendo i torrenti ad un quarto o ad un quinto del loro letto, a parte la diminuzione della loro lunghezza chilometrica, non sarebbero più di una ventina, con una minore spesa di almeno 10 miliardi.

Utilissimo sarebbe stato, onorevoli signori, un sopralluogo della Commissione di studio prima e della nostra Commissione legislativa dopo. Non averlo fatto è stato forse un grave errore, giacchè purtroppo in proposito non si hanno ancora idee affatto chiare, anzi si brancola nel buio. Per la sistemazione di 160 torrenti, il cui costo unitario è di un miliardo e mezzo in media, occorrono 240 miliardi o poco più, come sin dal principio sostenni, quando ebbi l'onore di proporre la legge speciale.

Se questo si fa e si fa bene anche dal punto di vista costruttivo, il problema sarà certamente risoluto nella maniera migliore.

Se questo non si fa, o se si fa male, sarà vano l'immane sforzo del contribuente e del

popolo italiano, e sarà perduta la grande e della battaglia che ci accingiamo ad affrontare e a combattere con questa legge!

Quanto alle altre opere da affrontare con questo finanziamento dichiaro, per quanto l'ultimo capoverso dell'articolo 1 sia stato soppresso, che il finanziamento avrebbe potuto essere integrato portandolo a 300 o 350 miliardi, sia in considerazione di quello che sarà il vero gettito dell'addizionale, sia in considerazione di quanto è a disposizione della Cassa per il Mezzogiorno, e che, ferma restando *in modo assoluto la cifra di 250 miliardi* per le sistemazioni dei torrenti e dei bacini montani, il residuo di circa 100 miliardi potrebbe essere destinato ad altre opere, distribuite in maniera uguale fra le tre provincie calabresi. Soltanto in tal modo si potrà assicurare la sistemazione dei torrenti e dei bacini montani, mentre il residuo finanziamento di circa 100 miliardi potrebbe, ripeto, essere ripartito in altre opere non meno indispensabili, di carattere indilazionabile.

Onorevoli signori, solamente per tal modo noi difenderemo da un lato l'antichissima, nobile e gloriosa terra di Calabria, che può essere considerata ed è, badate, l'Italia primigenia; e dall'altro potremo, sia pure non tutte le più ampie riserve fatte *oborto collo* e a denti stretti, approvare questa legge, che mi auguro non si trasformi, non si risolva ben presto in un pericoloso, pernicioso e dannosissimo 'aborto!

DE LUCA. Signor Presidente, questa legge, presentata sotto la pressione delle forze popolari, è stata sottoposta a disperati tentativi di modificazioni per piegarla in un senso contrario agli interessi delle popolazioni calabresi. Il dibattito è stato ampio e piuttosto approfondito ed è valso a chiarire molte cose, a sventare alcuni pericoli che avrebbero reso inoperante la legge rispetto al suo scopo fondamentale.

Da parte nostra non si ritiene sufficiente il provvedimento in esame soprattutto per lo stanziamento che è da ritenersi molto esiguo. Studiosi e tecnici del Comitato nazionale per la rinascita del Mezzogiorno hanno ripetutamente affermato che, per affrontare il pro-

blema della montagna calabrese, occorre una spesa che si aggira intorno ai 500 miliardi.

Ciò nonostante esprimiamo voto favorevole perchè intravediamo nel disegno di legge un avvio alla sistemazione definitiva del suolo calabrese, da cui dipende la tranquillità, il benessere e il progresso di tutta la Regione.

MERLIN ANGELINA. Esprimo voto favorevole a questo disegno di legge a nome della mia corrente politica, ma desidero aggiungere, a proposito della cifra stanziata che ora il senatore De Luca Luca ha ritenuto insufficiente, mentre altri ha ricordato che la stessa non assorbe tutti i proventi dell'addizionale, che non vorrei si ripettesse quanto è accaduto per il Polesine per il quale tutti gli italiani hanno entusiasticamente contribuito, come ora faranno per la Calabria, sottoscrivendo per una somma che però è dubbio se sia stata spesa effettivamente per il fine per cui era destinata. In parecchie occasioni abbiamo chiesto il rendiconto degli stanziamenti, ma senza alcun esito. Non vorrei dunque che lo stesso fenomeno si ripettesse per la Calabria. Mi auguro comunque che quanto gli italiani verseranno sia effettivamente speso per quella Regione, i cui problemi spero vengano in questo settore definitivamente risolti.

AGOSTINO. Sono lieto che si sia giunti in porto: il mare spesso è stato tempestoso, ma indubbiamente abbiamo avuto un ottimo nocchiero, il nostro Presidente, che io ringrazio come calabrese. Tuttavia in questa battaglia non abbiamo sentito soltanto la voce di nostri conterranei, ma anche quella dei rappresentanti di altre Regioni, che hanno volenterosamente collaborato per superare i vari punti di contrasto.

Sicchè, se siamo giunti alla conclusione, il merito va anzitutto al nostro Presidente, ma va anche riconosciuto a questi colleghi che, quando fu necessario, seppero anche opporsi a certi atteggiamenti del Governo.

La legge non è perfetta, tuttavia non è neanche cattiva. Noi sappiamo che il progresso va avanti lentamente e che non è facile andare avanti. Noi abbiamo superato tanti punti di contrasto e probabilmente abbiamo

redatto una legge che si avvicina alla perfezione.

Ora la legge è affidata al potere esecutivo, ed io a questo potere mi rivolgo perchè operi con assennatezza perchè la legge dia i frutti migliori, per fare in modo che la Calabria, nell'interesse di tutta l'Italia, possa domani ringraziare il popolo italiano per quello che sarà fatto.

SPASARI. A nome anche di tutti i colleghi democristiani, concludendo il nostro lavoro, ritengo doveroso rivolgere un ringraziamento a chi la legge presentò, cioè al Governo; un ringraziamento a lei, signor Presidente, che ha diretto i lavori spesso burrascosi con senso di equilibrio, con quel senso di amore e di attaccamento alla Calabria che tutti le riconosciamo; un ringraziamento vivissimo anche a tutti i colleghi delle altre regioni che si sono a noi uniti per la difesa del suolo calabrese.

Certo la legge non è perfetta e non è completa, ma niente di perfetto si può fare su questa terra. Un grande passo però si è fatto per la sicurezza del suolo della nostra Regione. E noi saremo sempre qui pronti ad affrontare nuove battaglie perchè la Calabria abbia quel che deve avere per la sua totale rinascita.

PRESIDENTE. Debbo ringraziare i colleghi delle gentili espressioni; ringrazio anche coloro i quali non hanno parlato, ma hanno operato saggiamente in queste 14 sedute della nostra Commissione, le quali sono state vivaci soprattutto per il nobilissimo intento di ciascuno di venire incontro alle esigenze della Calabria. Ringrazio specialmente oltre i colleghi della mia Regione anche i colleghi delle altre Regioni che hanno collaborato con noi con viva passione.

Gli stanziamenti dovranno essere adeguati. È bene si sappia che non tutti i proventi dell'addizionale, ma solo una parte di essi, seppure notevolissima, è devoluta per ora al finanziamento di questa legge.

Il senatore Barbaro ha espresso delle preoccupazioni vivissime, ma il nostro compito, lo dico chiaro ed alto, sarebbe stato troppo esiguo se dovesse finire qui, mentre esso continuerà attraverso la necessaria opera di controllo sul potere esecutivo, per l'attuazione della legge.

Anzi posso dire che il nostro compito comincerà precisamente quando l'esecuzione della legge sarà iniziata.

Mi è veramente motivo di commozione, nel chiudere i nostri lavori mettendo in votazione il disegno di legge nel suo complesso, ricordare che sono trascorsi proprio 50 anni da quando per la prima volta mi occupai della legislazione speciale a favore della Calabria, giacchè ne scrissi nel settembre del 1905, a proposito del terremoto di quell'anno.

Do ora lettura del testo del disegno di legge nella sua formulazione definitiva, e cioè con quelle modificazioni formali o riguardanti la numerazione degli articoli, rese necessarie dal coordinamento:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad attuare in Calabria, per un periodo di dodici anni dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1967, un piano organico di opere straordinarie per la sistemazione idraulico-forestale, per la sistemazione dei corsi d'acqua e dei bacini montani, per la stabilità delle pendici, e per la bonifica montana e valliva.

Coordinatamente con tali opere saranno disposte quelle occorrenti per la difesa degli abitati esistenti dal pericolo di alluvioni e frane.

Quando sia prevedibile che, con la sistemazione dei torrenti e dei terreni vicini agli abitati, non risultino assicurate condizioni di stabilità e di vita economica sufficienti ai bisogni delle popolazioni, sarà disposto lo spostamento totale o parziale degli abitati.

Agli effetti dell'attuazione del piano organico di cui al primo comma potranno, a carico dei fondi di cui all'articolo 6, essere autorizzati acquisti, da parte dell'Azienda foreste demaniali, di terreni degradati da destinare a rimboschimento.

Art. 2.

Le opere straordinarie previste nel precedente articolo si intendono in aggiunta e ad integrazione di tutte le altre, sia pure similari, derivanti da leggi esistenti nonchè di quelle a carico della Cassa per il Mezzogiorno, con tutti i relativi finanziamenti.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, il territorio della Calabria situato al disopra di metri 300 di altitudine è considerato comprensorio di bonifica montana, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e il territorio situato al disotto del suddetto limite di altitudine è considerato comprensorio di bonifica integrale di prima categoria ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 4.

Per i comprensori di bonifica montana a termini del precedente articolo, i contributi della citata legge 25 luglio 1952, n. 991, previsti per opere di carattere privato nella misura del 50 per cento sono elevati al 75 per cento e quelli per le opere di carattere privato nei comprensori di bonifica integrale dal 38 per cento al 60 per cento.

Il pagamento del contributo dovuto ai privati sarà eseguito a misura dello stato di avanzamento dei lavori rilasciato dagli uffici competenti, con trattenuta del 25 per cento da pagarsi dopo il collaudo.

Le dette maggiorazioni sono applicabili ai contributi la cui concessione è in corso di istruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Le opere di sistemazione e di difesa dei corsi d'acqua compiute in forza della presente legge nei comprensori di bonifica integrale ai sensi del precedente articolo 3 sono a totale carico dello Stato.

Durante il periodo di applicazione della presente legge la spesa di manutenzione delle opere stesse è assunta a carico dello Stato e grava sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17.

Art. 6.

La Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) provvede all'attuazione della presente legge.

Per il coordinato raggiungimento dei fini stabiliti dall'articolo 1 è costituito presso il Provveditorato regionale alle Opere pubbliche un Comitato composto dal Provveditore alle opere pubbliche, dall'Ispettore compartimentale agrario, dal Capo dell'Ispettorato regionale delle foreste per la Calabria, dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, dal Presidente dell'Opera nazionale per la valorizzazione della Sila e da un rappresentante della circoscrizione calabrese dell'Associazione nazionale bonifiche.

Il Comitato sarà presieduto da un esperto nominato dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

Art. 7.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Cassa per il Mezzogiorno redigerà un piano regolatore di massima di tutti i lavori da eseguirsi in attuazione della presente legge.

Detto piano, previo esame da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dell'agricoltura, ciascuno per la parte di competenza, sarà sottoposto all'approvazione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

Per eventuali modifiche al piano regolatore di massima sarà adottata analoga procedura.

I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa in ciascun esercizio finanziario sono sottoposti, entro il 31 marzo di ogni anno, all'approvazione del predetto Comitato dei ministri. Per il primo esercizio il termine è stabilito al 31 dicembre 1955.

A decorrere dal marzo 1957, insieme con il programma annuale, la Cassa presenterà la relazione sulla realizzazione delle opere contemplate nel programma dell'esercizio precedente.

Alla formazione del piano regolatore di cui al primo comma ed a quella dei programmi annuali, di cui al quarto comma del presente articolo, ed alle eventuali modifiche degli stessi, la Cassa provvederà d'intesa col Comitato previsto all'articolo 6.

Art. 8.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, saranno determinati gli abitati non compresi nelle tabelle *G* della legge 25 giugno 1906, n. 255, e *D* della legge 9 luglio 1908, n. 445, e da leggi successive, che siano da consolidare o da trasferire ai sensi della presente legge.

Per gli abitati da trasferire il piano regolatore è approvato dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, in deroga a tutte le norme e formalità prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.

Fermo restando quanto disposto dalla legge medesima circa l'assegnazione gratuita di aree, saranno concessi contributi nella spesa di costruzione di nuovi alloggi:

a) nella misura del 90 per cento a favore dei proprietari di un solo alloggio adibito ad abitazione della propria famiglia e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1950;

b) nella misura del 60 per cento a favore dei proprietari di alloggi che non si trovino nelle condizioni prevedute alla lettera a) ed ai capi famiglia non proprietari di alloggi che abbiano avuta l'assegnazione gratuita di aree.

I contributi sono concessi dal Ministero dei lavori pubblici limitatamente alla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di un solo alloggio di non più di tre vani utili ed eventualmente per un ulteriore vano per uso agricolo o artigianale del proprietario dell'abitazione.

È in facoltà degli aventi diritto al contributo di cui alla lettera a) di richiedere che tutti i lavori di costruzione siano eseguiti dallo Stato a totale suo carico, con impegno di rimborsare a costruzione ultimata in 10 annualità la quota a loro carico secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro dei lavori pubblici, d'intesa col Ministro del tesoro.

È in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di far costruire gli alloggi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma, agli Enti di edilizia pubblica qualora questi assumano a loro carico l'anticipazione della quota a carico dei privati. In tal caso per il rimborso delle anticipazioni

a carico dei privati si applicano le norme di cui al precedente comma.

Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, delle fognature, delle strade interne, delle Chiese parrocchiali e relative case canoniche, delle scuole, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero.

Art. 9.

I progetti esecutivi di tutti i lavori da eseguirsi ai sensi della presente legge, sono approvati dal Consiglio d'Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, d'intesa col Comitato previsto dall'articolo 6, quando l'importo non superi i 300 milioni.

Oltre tale limite il parere sarà dato dalla Delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prevista dall'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Art. 10.

Tutte le opere pubbliche che sono eseguite in Calabria a cura dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste nonché dalla Cassa per il Mezzogiorno, in attuazione delle attribuzioni previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere coordinate con quelle previste dalla presente legge.

A tal fine i predetti Ministeri e la Cassa comunicano al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno i programmi annuali delle opere che intendono eseguire, per l'approvazione.

Art. 11.

La Cassa per il Mezzogiorno provvede alla attuazione della presente legge valendosi degli Uffici locali dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.

All'uopo saranno costituiti in Calabria, a cura dei Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, appositi uffici presso il Provveditorato alle opere pubbliche, l'Ispettorato compartimentale agrario, l'Ispettorato regionale delle foreste, gli Uffici provinciali del Genio civile e gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 12.

La esecuzione delle opere di cui alla presente legge è affidata dalla Cassa per il Mezzogiorno normalmente ad aziende autonome statali. Potrà essere altresì affidata ad enti locali e loro Consorzi e a Consorzi di bonifica ed irrigazione che non abbiano compiti di riforma fondiaria.

Art. 13.

Le concessioni di derivazione d'acqua pubblica in Calabria per impianti idroelettrici che, all'entrata in vigore della presente legge, non risultino utilizzate, sono revocate a giudizio insindacabile del Ministro dei lavori pubblici qualora esse siano incompatibili con la esecuzione delle opere previste dall'articolo 1.

Art. 14.

Le opere di cui alla presente legge, a misura che siano ultimate, saranno dalla Cassa per il Mezzogiorno consegnate agli Enti che devono curarne la manutenzione, a termini delle leggi organiche, fermo restando quanto disposto nel secondo comma dell'articolo 5 per le opere di sistemazione e di difesa dei corsi d'acqua.

Art. 15.

Tutte le opere che a norma della presente legge sono eseguite a cura e spese dello Stato, con l'approvazione dei relativi progetti, sono dichiarate di pubblica utilità e urgenti e indifferibili, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 16.

Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nei precedenti articoli sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali e, ove vi siano soggetti, sono sottoposti alle sole imposte fisse di registro e ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari.

Per conseguire le suindicate agevolazioni ogni singolo atto e contratto deve contenere la contestuale dichiarazione della Cassa per il Mezzogiorno che esso è stipulato ai fini della presente legge.

Art. 17.

Per fare fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 204 miliardi da erogare in base ai programmi annuali di cui all'articolo 7.

Ai fini dei pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni da assumere in applicazione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma precedente, sarà stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma di lire 10 miliardi nell'esercizio 1955-56; di lire 12 miliardi nell'esercizio 1956-57; di lire 16 miliardi nell'esercizio 1957-58; di lire 18 miliardi in ciascuno degli esercizi 1958-59 e 1959-60; di lire 20 miliardi nell'esercizio 1960-61, di lire 19 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1965-66; di lire 15 miliardi nell'esercizio 1966-67.

Il Ministero del tesoro provvederà a versare dette somme in rate trimestrali posticipate alla Cassa per il Mezzogiorno.

Con legge da emanarsi sei mesi prima della scadenza del termine per la cessazione della Cassa quale risulta ai sensi delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, e 25 luglio 1952, n. 949, ovvero, in caso di anticipato scioglimento, entro tre mesi dalla data dello scioglimento stesso, si provvederà a determinare l'organo a cui spetti di curare la prosecuzione dei programmi.

Per l'applicazione della presente legge, la Cassa terrà gestione separata di tutti i fondi, compresi quelli della Cassa destinati alla Calabria.

Art. 18.

Per la copertura dell'onere previsto dalla presente legge è istituita una addizionale nella misura di centesimi 5 per ogni lira di imposte ordinarie, soprimposte e contributi erariali,

COMM. SPEC. PROVVEDIMENTI CALABRIA

14^a SEDUTA (21 luglio 1955)

comunali e provinciali — al netto degli aggi esattoriali e della addizionale E.C.A. — riscuotibili per ruoli esattoriali negli esercizi dal 1955-56 al 1966-67.

Il provento derivante dall'addizionale prevista nel presente articolo è riservato all'Erario e sarà versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 19.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chi approva il disegno di legge nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(E approvato).

La seduta termina alle ore 12,35.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.